

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0046/2012

2.4.2012

***I RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Jürgen Creutzmann

Relatori per parere (*): Josefa Andrés Barea, commissione per il commercio internazionale Marielle Gallo, commissione giuridica

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

RR\898122IT.doc PE470.069v03-00

Unita nella diversità

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in *corsivo grassetto*. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE	63
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE	68
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA	81
PROCEDURA	99

Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

(*)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (COM(2011)0285-C7-0139/2011-2011/0137(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0285),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0139/2011),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione giuridica (A7-0046/2012),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti e ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna i consumatori e potrebbe talvolta comportare rischi per la loro salute e

Emendamento

(2) La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti e ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna i consumatori e potrebbe talvolta comportare rischi per la loro salute e

RR\898122IT.doc 5/99 PE470.069v03-00

sicurezza. Occorre pertanto *tenere* tali merci per quanto possibile lontano dal mercato *e* adottare misure volte a contrastare tale attività illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo.

sicurezza. Occorre pertanto impedire a tali merci, per quanto possibile, l'ingresso sul territorio doganale e tenerle lontano dal mercato nonché adottare misure volte a contrastare tale attività illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo. Per questo motivo i consumatori devono essere informati in modo esauriente sui rischi derivanti dall'acquisto di tali merci.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 ha mostrato che era necessario apportare alcuni miglioramenti al quadro giuridico per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nonché per garantire l'opportuna certezza del diritto, tenendo così conto delle evoluzioni nei settori economico, commerciale e giuridico.

Emendamento

(3) Il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 ha mostrato che era necessario apportare alcuni miglioramenti al quadro giuridico per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale *posta in essere dalle autorità doganali* nonché per garantire l'opportuna certezza del diritto, tenendo così conto delle evoluzioni nei settori economico, commerciale e giuridico.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È necessario che le autorità doganali possano controllare le merci, che sono o avrebbero dovuto essere soggette alla loro vigilanza nel territorio doganale dell'Unione, al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, dove le merci sono o avrebbero dovuto essere soggette a vigilanza doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale

Emendamento

(4) È necessario che le autorità doganali possano controllare le merci, che sono o avrebbero dovuto essere soggette alla loro vigilanza nel territorio doganale dell'Unione, comprese le merci poste sotto regime sospensivo, al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, dove le merci sono o avrebbero dovuto essere soggette a vigilanza doganale ai sensi del regolamento

 comunitario, rappresenta un uso efficiente delle risorse. Se le merci sono bloccate dalle dogane alla frontiera è necessario avviare un solo procedimento legale, mentre sarebbero necessari diversi procedimenti distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai dettaglianti. Occorre fare un'eccezione per le merci immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare, in quanto tali merci restano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera pratica. È inoltre appropriato non applicare il regolamento alle merci trasportate dai passeggeri nei loro bagagli personali purché tali merci siano destinate all'uso personale e non esistano indicazioni circa l'esistenza di un traffico commerciale.

(CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, rappresenta un uso efficiente delle risorse. Se le merci sono bloccate dalle dogane alla frontiera è necessario avviare un solo procedimento legale, mentre sarebbero necessari diversi procedimenti distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai dettaglianti. Occorre fare un'eccezione per le merci immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare, in quanto tali merci restano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera pratica. È inoltre appropriato non applicare il regolamento alle merci trasportate dai passeggeri nei loro bagagli personali purché tali merci siano destinate all'uso personale e non esistano indicazioni circa l'esistenza di un traffico commerciale.

Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre alcuni diritti di proprietà intellettuale ed esclude talune violazioni. Per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è necessario estendere il controllo doganale ad altri tipi di violazioni, come le violazioni risultanti dal commercio parallelo e altre violazioni di diritti il cui rispetto è già verificato dalle autorità doganali, ma che non sono coperti dal regolamento (CE) n. 1383/2003. Per lo stesso motivo è opportuno inserire nel campo di applicazione del presente regolamento, oltre ai diritti già contemplati dal regolamento (CE) n. 1383/2003, le denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale, le topografie

Emendamento

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre alcuni diritti di proprietà intellettuale ed esclude talune violazioni. Per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è necessario estendere il controllo doganale ad altri tipi di violazioni non coperte dal regolamento (CE) n. 1383/2003. Per questo motivo è opportuno inserire nel campo di applicazione del presente regolamento, oltre ai diritti già contemplati dal regolamento (CE) n. 1383/2003, le denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale, le topografie di prodotti a semiconduttori, i modelli di utilità e i dispositivi destinati a eludere le misure tecnologiche, nonché eventuali diritti esclusivi di proprietà intellettuale

di prodotti a semiconduttori, i modelli di utilità e i dispositivi destinati a eludere le misure tecnologiche, nonché eventuali diritti esclusivi di proprietà intellettuale stabiliti dalla legislazione dell'Unione. stabiliti dalla legislazione dell'Unione.

Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Occorre che gli Stati membri assegnino risorse sufficienti alle autorità doganali affinché queste possano esercitare le loro responsabilità aggiuntive e fornire un'adeguata formazione ai funzionari doganali. È necessario che la Commissione e gli Stati membri adottino orientamenti volti a garantire un'attuazione corretta e uniforme dei controlli doganali per i diversi tipi di violazione coperti dal presente regolamento.

Motivazione

Per alleviare le preoccupazioni relative alla capacità delle autorità doganali di adempiere con efficacia agli obblighi connessi con i nuovi tipi di violazione inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento, risulta utile sottolineare l'importanza di uno stanziamento sufficiente di risorse, della fornitura di una formazione adeguata e dell'elaborazione di orientamenti di cui le autorità doganali possano avvalersi nella realizzazione dei necessari controlli.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Occorre che, dopo la sua piena attuazione, il presente regolamento contribuisca ulteriormente alla creazione di un mercato unico che garantisca una protezione più efficace dei titolari dei

diritti, stimoli la creatività e l'innovazione e fornisca ai consumatori prodotti affidabili e di alta qualità. Così facendo, ne risulterebbero rafforzate le transazioni transfrontaliere tra consumatori, imprese e commercianti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) È opportuno che la Commissione adotti tutte le misure necessarie a garantire un'applicazione armonizzata del nuovo quadro giuridico da parte delle autorità doganali, senza indebiti ritardi, all'interno di tutta l'Unione, onde garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale, proteggendo così i titolari dei diritti senza ostacolare il commercio. In futuro l'attuazione del codice doganale aggiornato e, in particolare, di un sistema doganale informatizzato interoperabile ("eCustoms"), potrebbe facilitare detta tutela.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quinquies) Gli Stati membri dispongono di risorse sempre più limitate nel settore doganale. È pertanto opportuno che qualsiasi nuova regolamentazione non comporti ulteriori oneri finanziari per le autorità nazionali. Occorre sostenere la promozione di nuove tecnologie e strategie per la gestione del rischio al fine di ottimizzare le risorse a

disposizione delle autorità nazionali.

Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il presente regolamento contiene norme procedurali per le autorità doganali. Di conseguenza esso non *introduce nuovi* criteri per accertare l'esistenza di un'infrazione del diritto applicabile in materia di proprietà intellettuale.

Emendamento

(6) Il presente regolamento contiene norme procedurali per le autorità doganali. Di conseguenza esso non *stabilisce* criteri per accertare l'esistenza di un'infrazione del diritto applicabile in materia di proprietà intellettuale.

Motivazione

Il presente regolamento non dovrebbe stabilire i criteri per determinare una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, coerentemente con l'obiettivo di mantenere una chiara distinzione tra le norme procedurali e quelle sostanziali in materia di proprietà intellettuale. Occorre sopprimere qualsiasi disposizione che potrebbe dare adito a siffatta interpretazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al fine di garantire una rapida tutela dei diritti di proprietà intellettuale occorre prevedere che le autorità doganali, ove sospettino, sulla base di *prove adeguate*, che le merci soggette alla loro vigilanza violini diritti di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di dette merci, di propria iniziativa o su richiesta, per consentire alle persone aventi facoltà di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali di avviare un procedimento inteso a determinare se sussiste violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento

(10) Al fine di garantire una rapida tutela dei diritti di proprietà intellettuale occorre prevedere che le autorità doganali, ove sospettino, sulla base di *indizi sufficienti*, che le merci soggette alla loro vigilanza violini diritti di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di dette merci, di propria iniziativa o su richiesta, per consentire alle persone aventi facoltà di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali di avviare un procedimento inteso a determinare se sussiste violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

PE470.069v03-00 10/99 RR\898122IT.doc

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) In caso di merci in transito sospettate di essere un'imitazione o una copia di un prodotto tutelato nell'Unione da un diritto di proprietà intellettuale, è opportuno che al dichiarante o al detentore delle merci incomba l'onere di dare prova della destinazione finale delle merci. Occorre presumere che la destinazione finale delle merci sia il mercato dell'Unione qualora il dichiarante, il detentore o il proprietario delle merci non forniscano prove chiare e convincenti del contrario. È opportuno che la Commissione adotti orientamenti che forniscano alle autorità doganali criteri per valutare efficacemente il rischio di deviazione delle merci verso il mercato dell'Unione, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Se le merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale sono diverse da merci contraffatte o da merci usurpative, può risultare difficile per le autorità doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa essere stato violato. È pertanto opportuno prevedere l'avvio di un procedimento, a meno che le parti interessate, ossia il detentore delle merci e il titolare del diritto, accettino di

soppresso

abbandonare le merci a fini di distruzione. È necessario che siano le autorità competenti incaricate di tali procedimenti a decidere se il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato e a prendere le opportune decisioni con riguardo alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale interessati.

Motivazione

L'applicazione della procedura semplificata alle sole merci contraffatte e usurpative sarebbe fonte di incertezza giuridica nella pratica, giacché non è chiaro quale procedura si debba applicare quando le merci violano sia il diritto di marchio/diritto d'autore che altri diritti di proprietà intellettuale, ad esempio i brevetti. Si propone pertanto di sostituire i paragrafi dell'articolo 20 con il testo, opportunamente adattato, dell'articolo 23, che si applicherebbe dunque a tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 autorizza gli Stati membri a prevedere una procedura che consente la distruzione di alcune merci senza l'obbligo di avviare un procedimento per stabilire se un diritto di proprietà intellettuale era stato violato. Come ha riconosciuto la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale, questo procedimento si è rivelato particolarmente efficace negli Stati membri in cui è in vigore. È pertanto necessario rendere obbligatorio tale procedimento per le infrazioni visibili che possono essere facilmente constatate dalle autorità doganali sulla base di un mero esame *visivo* e applicarlo su richiesta del titolare del diritto, ove il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione.

Emendamento

(12) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 autorizza gli Stati membri a prevedere una procedura che consente la distruzione di alcune merci senza l'obbligo di avviare un procedimento per stabilire se un diritto di proprietà intellettuale era stato violato. Come ha riconosciuto la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale, questo procedimento si è rivelato particolarmente efficace negli Stati membri in cui è in vigore. È pertanto necessario rendere obbligatorio tale procedimento in relazione a tutte le infrazioni e applicarlo su richiesta del titolare del diritto, ove egli abbia confermato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e abbia dato il suo assenso alla distruzione e ove il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione.

Motivazione

L'applicazione della procedura semplificata alle sole merci contraffatte e usurpative sarebbe fonte di incertezza giuridica nella pratica, giacché non è chiaro quale procedura si debba applicare quando le merci violano sia il diritto di marchio/diritto d'autore che altri diritti di proprietà intellettuale, ad esempio i brevetti. Oltre a confermare il proprio accordo alla distruzione, il titolare dei diritti dovrebbe anche confermare che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato e specificare di quale diritto si tratta, onde garantire che si assuma la responsabilità della distruzione.

Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi è opportuno introdurre una procedura specifica per le piccole spedizioni di merci contraffatte o usurpative, che consentirebbe la distruzione delle merci senza che il titolare del diritto debba dare il proprio consenso. Per stabilire le soglie al di sotto delle quali le spedizioni sono da considerare piccole, il presente regolamento deve delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È importante che la Commissione organizzi consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

Emendamento

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi, senza pregiudicare il diritto del consumatore di essere debitamente informato entro un termine ragionevole in merito alla base giuridica delle azioni adottate dalle autorità doganali, è opportuno introdurre una procedura specifica per le piccole spedizioni, che consentirebbe la distruzione delle merci senza che il titolare del diritto debba dare il proprio consenso qualora nella sua domanda abbia chiesto il ricorso alla procedura specifica.

Motivazione

La definizione di "piccole spedizioni" e in particolare delle soglie che definiscono le piccole spedizioni sono elementi fondamentali della proposta di regolamento. Di conseguenza, i colegislatori dovrebbero disporre della facoltà di decidere in merito alla definizione e alle soglie applicabili.

Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva ed opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Motivazione

La definizione di "piccole spedizioni" e in particolare delle soglie che definiscono le piccole spedizioni sono elementi fondamentali della proposta di regolamento. Di conseguenza, i colegislatori dovrebbero disporre della facoltà di decidere in merito alla definizione e alle soglie applicabili.

Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di accrescere la certezza del diritto e di tutelare gli interessi degli operatori legittimi dal possibile abuso delle disposizioni relative al controllo del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, è necessario modificare i termini per il blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, le condizioni alle quali le autorità doganali devono trasmettere le informazioni sulle spedizioni ai detentori dei diritti, le condizioni di applicazione del procedimento che consente la distruzione delle merci sotto controllo doganale per sospette violazioni dei diritti di proprietà intellettuale diverse dalla contraffazione e dalla pirateria nonché introdurre una disposizione che permetta al detentore delle merci di esprimere il proprio parere prima che le autorità doganali prendano una decisione che lo danneggerebbe.

Emendamento

(15) Al fine di accrescere la certezza del diritto e di tutelare gli interessi degli operatori legittimi dal possibile abuso delle disposizioni relative al controllo del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, è necessario modificare i termini per il blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, le condizioni alle quali le autorità doganali devono trasmettere le informazioni sulle spedizioni ai detentori dei diritti e le condizioni di applicazione del procedimento che consente la distruzione delle merci sotto controllo doganale per sospette violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Quando le autorità doganali intervengono a seguito dell'accoglimento di una domanda, è altresì opportuno introdurre una disposizione che permetta al detentore delle merci di esprimere il proprio parere prima che le autorità doganali sospendano lo svincolo o procedano al blocco delle merci sospettate di violare i diritti di

proprietà intellettuale che non sono merci contraffatte o usurpative, poiché può risultare difficile per le autorità doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa essere stato violato.

Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Tenuto conto della natura temporanea e preventiva delle misure adottate dalle autorità doganali in questo settore e del conflitto di interessi delle parti interessate da tali misure, è necessario adeguare alcuni aspetti delle procedure per garantire un'applicazione armoniosa del regolamento, rispettando al tempo stesso i diritti delle parti interessate. Per quanto riguarda le diverse notifiche previste dal presente regolamento, occorre quindi che le autorità doganali informino la persona più appropriata sulla base dei documenti concernenti il regime doganale o la situazione in cui si trovano le merci. È inoltre necessario che i termini fissati nel presente regolamento per le notifiche richieste decorrano a partire dal *momento* in cui dette notifiche sono inviate dalle autorità doganali al fine di armonizzare tutti i termini delle notifiche inviate alle parti interessate. Il termine per esercitare il diritto degli interessati ad essere sentiti deve essere di tre giorni lavorativi, considerato che i destinatari delle decisioni di accoglimento delle domande di intervento hanno volontariamente chiesto alle autorità doganali di intervenire e che i dichiaranti o i detentori delle merci devono essere al corrente della particolare situazione delle loro merci quando sono poste sotto vigilanza doganale. Nel caso

Emendamento

(16) Tenuto conto della natura temporanea e preventiva delle misure adottate dalle autorità doganali in questo settore e del conflitto di interessi delle parti interessate da tali misure, è necessario adeguare alcuni aspetti delle procedure per garantire un'applicazione armoniosa del regolamento, rispettando al tempo stesso i diritti delle parti interessate. Per quanto riguarda le diverse notifiche previste dal presente regolamento, occorre quindi che le autorità doganali informino la persona più appropriata sulla base dei documenti concernenti il regime doganale o la situazione in cui si trovano le merci. È inoltre necessario che i termini fissati nel presente regolamento per le notifiche richieste decorrano a partire dal ricevimento di queste ultime. Il termine per esercitare il diritto degli interessati ad essere sentiti prima che si proceda alla sospensione dello svincolo o al blocco di merci diverse da merci contraffatte o usurpative deve essere di tre giorni lavorativi dopo il ricevimento qualora i destinatari delle decisioni di accoglimento delle domande di intervento abbiano volontariamente chiesto alle autorità doganali di intervenire. Nel caso della procedura specifica per le piccole spedizioni, se con ogni probabilità i consumatori sono direttamente interessati e

RR\898122IT.doc 15/99 PE470.069v03-00

della procedura specifica per le piccole spedizioni, se con ogni probabilità i consumatori sono direttamente interessati e non ci si può attendere da essi lo stesso livello di diligenza degli operatori economici che generalmente espletano le formalità doganali, è opportuno prorogare in modo significativo *detto* termine.

non ci si può attendere da essi lo stesso livello di diligenza degli operatori economici che generalmente espletano le formalità doganali, è opportuno accordare il diritto ad essere sentiti per tutti i tipi di merci e prorogare in modo significativo il termine per esercitare detto diritto.

Tenendo conto del potenziale carico di lavoro di controllo doganale previsto dal presente regolamento, è opportuno che le autorità doganali accordino preferenza al trattamento delle grandi spedizioni.

Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) A titolo della dichiarazione concernente l'accordo sugli ADPIC e la sanità pubblica adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, l'accordo ADPIC può e deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell'OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l'accesso ai medicinali per tutti. *In* particolare per quanto riguarda i medicinali il cui passaggio nel territorio dell'Unione europea, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell'Unione, occorre che le autorità doganali, quando valutano un rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale, tengano conto di eventuali probabilità significative che tali merci siano *deviate* sul mercato dell'Unione.

Emendamento

(17) A titolo della dichiarazione concernente l'accordo sugli ADPIC e la sanità pubblica adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, l'accordo ADPIC può e deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell'OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l'accesso ai medicinali per tutti. È quindi di particolare importanza che le autorità doganali garantiscano che le eventuali misure da esse intraprese siano conformi agli impegni internazionali dell'Unione e non procedano al blocco o sospendano lo svincolo di medicinali generici il cui passaggio nel territorio dell'Unione europea, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell'Unione, se non ci sono motivi sufficienti per ritenere che siano destinate alla vendita nell'Unione. Onde determinare il rischio che tali medicinali siano deviati sul mercato dell'Unione, è opportuno che le autorità doganali considerino, tra le altre cose, se

il destinatario o il detentore delle merci dispone di un'autorizzazione all'immissione in commercio o di un regime di rimborso in uno Stato membro.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) I medicinali che presentano un marchio o una denominazione commerciale falsi forniscono informazioni errate circa la loro origine e qualità e vanno pertanto considerati medicinali falsificati ai sensi della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale¹. Occorre adottare misure adeguate per evitare che tali prodotti e altri prodotti sanitari che presentano un marchio o una denominazione commerciale falsi raggiungano i pazienti e i consumatori. Entro ...*, è opportuno che la Commissione presenti una relazione recante un'analisi dell'efficacia delle attuali misure doganali volte a combattere il commercio di medicinali falsificati.

Emendamento 20

¹ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 74.

^{*}GU: inserire la data: 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) Al fine di potenziare la lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, risulta opportuno che l'Osservatorio europeo della contraffazione e della pirateria assuma un ruolo rilevante nel fornire alle autorità doganali informazioni utili al fine di assicurare la rapidità e l'efficacia dei loro interventi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 quater) La lotta alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere esterne dell'Unione dovrebbe essere combinata con sforzi mirati alla fonte. Ciò necessita di una cooperazione sia con i paesi terzi sia a livello internazionale, in virtù della quale la Commissione e gli Stati membri dovrebbero stabilire il rispetto e la promozione di elevati standard di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. A tal fine occorre sostenere l'inserimento e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale negli accordi commerciali, avviare una cooperazione tecnica, incoraggiare il dialogo in varie sedi internazionali, comunicare e scambiare informazioni e progredire nella cooperazione operativa con i paesi terzi e i settori interessati.

Motivazione

La lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe beneficiare di una maggiore cooperazione bilaterale e di un'azione coordinata a livello internazionale.

PE470.069v03-00 18/99 RR\898122IT.doc

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 quinquies) Al fine di eliminare il commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, l'articolo 69 dell'accordo TRIPS prevede che i membri dell'OMC promuovano lo scambio di informazioni tra le autorità doganali sul commercio di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale. Tale scambio di informazioni dovrebbe consentire il monitoraggio delle reti di trafficanti onde bloccare la produzione e la distribuzione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale in una fase più precoce della catena di commercializzazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali dell'Unione e le autorità competenti dei paesi terzi, anche in materia di protezione dei dati.

Motivazione

A motivo del carattere internazionale della contraffazione e dell'estensione delle reti di contraffattori attraverso le frontiere, è fondamentale che le autorità doganali possano condividere e utilizzare informazioni, anche con i paesi terzi, al fine di monitorare le reti e gli itinerari utilizzati dai contraffattori.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 17 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 sexies) In linea con l'obiettivo dell'Unione di potenziare la cooperazione internazionale nella lotta alla

contraffazione, alla pirateria e al commercio parallelo illecito di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di diritti registrati, il nuovo Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria ha un ruolo fondamentale nel fornire a tutte le autorità doganali degli Stati membri informazioni pertinenti e puntuali ai fini della conduzione di controlli adeguati sugli importatori e i distributori autorizzati di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale nel mercato interno nonché sugli esportatori di tali merci verso mercati esteri. Tale ruolo potrebbe essere potenziato ulteriormente mediante la creazione di una banca dati elettronica dei prodotti e dei servizi autentici dell'Unione protetti da marchi, disegni e brevetti registrati, la quale potrebbe essere messa a disposizione anche delle autorità doganali straniere che collaborano con l'Unione per migliorare la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda preventiva, è opportuno prevedere che il destinatario della decisione di accoglimento di una domanda di intervento da parte di dette autorità rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. *Questo non deve* tuttavia *impedire al* destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili ai sensi della legislazione

Emendamento

(20) Poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda preventiva, è opportuno prevedere che il destinatario della decisione di accoglimento di una domanda di intervento da parte di dette autorità rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. È tuttavia opportuno che il destinatario della decisione abbia il diritto di chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili ai sensi della

dello Stato membro interessato. I costi sostenuti e i danni subiti da persone diverse dalle amministrazioni doganali a seguito di un intervento doganale, qualora le merci siano bloccate a causa della denuncia di un terzo per motivi inerenti alla proprietà intellettuale, devono essere disciplinati dalla legislazione specifica applicabile a ciascun caso particolare.

legislazione dello Stato membro interessato, quali taluni intermediari, ad esempio i trasportatori. I costi sostenuti e i danni subiti da persone diverse dalle amministrazioni doganali a seguito di un intervento doganale, qualora le merci siano bloccate a causa della denuncia di un terzo per motivi inerenti alla proprietà intellettuale, devono essere disciplinati dalla legislazione specifica applicabile a ciascun caso particolare.

Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Il presente regolamento introduce la possibilità per le autorità doganali di autorizzare la circolazione, sotto vigilanza doganale, delle merci abbandonate a fini di distruzione tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione.

Occorre incoraggiare le autorità doganali a ricorrere alla presente disposizione al fine di facilitare una distruzione corretta dal punto di vista economico e ambientale delle merci in questione, oltre che per fini educativi e dimostrativi, fornendo nel contempo misure di sicurezza adeguate.

Motivazione

Occorre autorizzare la circolazione delle merci a fini educativi e dimostrativi. Da un lato, potrebbero essere utilizzate per la formazione dei funzionari doganali, in particolare per quanto riguarda le nuove e complesse violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Dall'altro, potrebbero servire a insegnare ai consumatori come riconoscere questo tipo di merci e a sensibilizzarli sui rischi ad esse associati.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Occorre definire nella legislazione dell'Unione i seguenti elementi relativi alla banca dati: l'entità che controllerà e gestirà la banca dati e l'entità incaricata di garantire la sicurezza del trattamento dei dati in essa contenuti. L'introduzione di qualsivoglia tipo di interoperabilità o scambio dovrebbe innanzitutto rispettare il principio di limitazione delle finalità, in base al quale i dati devono essere utilizzati allo scopo per cui è stata istituita la banca dati, al di là del quale non possono essere consentiti ulteriori scambi o interconnessioni.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il presente regolamento si applica alle merci in transito nel territorio doganale dell'Unione, sulle quali gravano sospetti di violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Motivazione

Per motivi di chiarezza, il trattamento delle merci in transito deve essere affrontato esplicitamente nel nuovo regolamento. Se sussiste un sospetto di violazione dei diritti conferiti dal diritto sostanziale sulla proprietà intellettuale dell'UE e degli Stati membri e vi è un rischio concreto che la merce sia dirottata sul mercato interno durante il transito, le dogane possono legittimamente bloccare la merce.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 – lettera k

Testo della Commissione

(k) un modello di utilità *ai sensi della* legislazione di uno Stato membro;

Emendamento

(k) un modello di utilità *purché protetto come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla* legislazione di uno Stato membro;

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le merci oggetto di un'azione che viola un marchio e *cui* sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio:

Emendamento

(a) le merci oggetto di un'azione che viola un marchio e *alle quali* sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio, nonché ogni altro segno di marchio, anche se presentato separatamente, e le confezioni che riportano i marchi di merci contraffatte;

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 – alinea

Testo della Commissione

7. "merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale", merci riguardo le quali esistono *prove* sufficienti da permettere alle autorità doganali di concludere che tali merci, nello Stato membro in cui sono state trovate, sono a prima vista:

Emendamento

7. "merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale", merci riguardo le quali esistono *indizi* sufficienti da permettere alle autorità doganali di concludere che tali merci, nello Stato membro in cui sono state trovate, sono a prima vista:

Motivazione

Risulta impossibile sostenere il sospetto che determinate siano una violazione di un diritto di

RR\898122IT.doc 23/99 PE470.069v03-00

proprietà intellettuale e nel contempo esigere l'esistenza di prove sufficienti.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione

(a) merci oggetto di un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale *ai sensi del diritto dell'Unione o di tale* Stato membro;

Emendamento

(a) merci oggetto di un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale *nello* Stato membro *in cui sono state trovate*;

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 – lettera c

Testo della Commissione

(c) qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici violano i diritti del titolare del diritto *a norma della legislazione dell'Unione o di tale* Stato membro;

Emendamento

(c) qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici violano i diritti del titolare del diritto *nello* Stato membro *in cui le merci sono state trovate*;

Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione

13. "dichiarante", il dichiarante di cui all'articolo 4, punto 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

Emendamento

13. "dichiarante", la persona che presenta la dichiarazione doganale a nome proprio o la persona a nome della quale la dichiarazione è fatta;

Motivazione

A fini di chiarezza giuridica occorre definire i termini nella proposta di regolamento stessa piuttosto che fornire un riferimento esterno a un atto legislativo diverso.

Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione

15. "vigilanza doganale", la vigilanza delle autorità doganali di cui all'articolo 4, punto 13, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

Emendamento

15. "vigilanza doganale", ogni provvedimento adottato in genere dalle autorità doganali per garantire l'osservanza della normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti;

Motivazione

A fini di chiarezza giuridica occorre definire i termini nella proposta di regolamento stessa piuttosto che fornire un riferimento esterno a un atto legislativo diverso.

Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

17 bis. "piccola spedizione", un unico imballaggio di carattere commerciale che:

- a) include meno di tre articoli; o
- b) include articoli con un peso complessivo inferiore a 2 chilogrammi.

Motivazione

La definizione di "piccole spedizioni" e in particolare delle soglie che definiscono le piccole spedizioni sono elementi fondamentali del presente regolamento. Di conseguenza, i colegislatori dovrebbero disporre della facoltà di decidere in merito alla definizione e alle soglie applicabili.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

17 ter. "merci deperibili", merci che

RR\898122IT.doc 25/99 PE470.069v03-00

possono perdere considerevolmente valore nel tempo o che rischiano, a causa della loro natura, di essere distrutte.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale *regolarmente riconosciuti come aventi facoltà di rappresentare* i titolari di diritti d'autore o di diritti connessi;

Emendamento

b) gli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale *che rappresentano legalmente* i titolari di diritti d'autore o di diritti connessi;

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli organismi di difesa professionale regolarmente riconosciuti come aventi facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale;

Emendamento

c) gli organismi di difesa professionale *che rappresentano legalmente* i titolari di diritti di proprietà intellettuale;

Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le persone di cui all'articolo 4 presentano una sola domanda per ciascun diritto di proprietà intellettuale tutelato in uno Stato membro o nell'Unione.

Motivazione

L'emendamento mira a evitare l'invio di più domande per lo stesso diritto di proprietà intellettuale e la presentazione in parallelo di domande a livello nazionale e di Unione, che in

PE470.069v03-00 26/99 RR\898122IT.doc

passato hanno generato confusione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione stabilisce un formulario per la domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Emendamento

La Commissione stabilisce un formulario per la domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati.

Motivazione

L'emendamento dà seguito alle raccomandazioni formulate nel parere del Garante europeo della protezione dei dati (2011/C 363/01).

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, immagini;

Emendamento

(g) dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, *marcature quali codici a barre e* immagini;

Motivazione

Al fine di agevolare la tracciabilità delle importazioni parallele, i titolari dei diritti e i loro rappresentanti devono fornire alla dogana tutte le informazioni utili per l'identificazione dei prodotti genuini quali la marcatura e i distributori autorizzati.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione

(i) *tutte le* informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati;

Emendamento

(i) informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati, *quali i dati relativi ai distributori autorizzati*;

Motivazione

La richiesta ai titolari dei diritti di trasmettere e aggiornare "tutte" le informazioni utili è eccessiva dato che anche il dettaglio più insignificante può essere considerato utile. Al fine di agevolare la tracciabilità delle importazioni parallele, i titolari dei diritti e i loro rappresentanti devono fornire alla dogana tutte le informazioni utili per l'identificazione dei prodotti genuini quali la marcatura e i distributori autorizzati.

Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

(o) impegno del richiedente ad accettare che i dati forniti saranno trattati dalla Commissione. soppresso

Motivazione

Questa informazione estremamente sensibile e riservata è destinata all'uso esclusivo delle dogane ai fini del presente regolamento. Questo paragrafo non specifica a quale scopo la Commissione utilizzerebbe i dati e quali altri soggetti vi avrebbero accesso. Ciò potrebbe creare problemi relativamente alla tutela e compromettere gli interessi commerciali (riservatezza, antitrust, ecc.) dei titolari dei diritti.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

PE470.069v03-00 28/99 RR\898122IT.doc

Testo della Commissione

Emendamento

La domanda contiene le informazioni che devono essere fornite alla persona interessata a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 e delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Motivazione

L'emendamento dà seguito alle raccomandazioni formulate nel parere del Garante europeo della protezione dei dati (2011/C 363/01).

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se sono disponibili sistemi informatizzati per il ricevimento e il trattamento delle domande, queste sono presentate utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati.

Emendamento

4. Se sono disponibili sistemi informatizzati per il ricevimento e il trattamento delle domande, queste sono presentate utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati. Gli Stati membri mettono a disposizione tali sistemi entro il 1º gennaio 2014.

Motivazione

Si dovrebbe prevedere l'obbligo giuridico di investire in procedure interoperabili di informatizzazione delle dogane ("eCustoms") e di applicare tali procedure anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se il richiedente non fornisce le informazioni mancanti entro il termine indicato al paragrafo 1, il servizio doganale competente *respinge* la domanda.

Emendamento

2. Se il richiedente non fornisce le informazioni mancanti entro il termine indicato al paragrafo 1, il servizio doganale competente *può respingere* la domanda. *In*

RR\898122IT.doc 29/99 PE470.069v03-00

tal caso il servizio doganale competente motiva la sua decisione e fornisce informazioni sulla procedura di ricorso.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 14 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Il destinatario della decisione di accoglimento della domanda notifica al servizio doganale competente che ha adottato tale decisione le seguenti informazioni: Emendamento

Il destinatario della decisione di accoglimento della domanda notifica *entro cinque giorni lavorativi* al servizio doganale competente che ha adottato tale decisione le seguenti informazioni:

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sulla restituzione dei campioni; soppresso

Motivazione

Non sempre è possibile procedere alla restituzione dei campioni e il testo non definisce con esattezza a chi tocchi stabilire se le circostanze ne consentono o meno la restituzione. Poiché inoltre una singola situazione non può servire per determinare anticipatamente le azioni future del titolare del diritto, il testo dovrebbe adottare un approccio abbastanza flessibile per proteggere il mercato dell'Unione.

Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) non avvia il procedimento previsto all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 4, o all'articolo 24,

d) non avvia il procedimento previsto all'*articolo 20, paragrafo 4*, o all'articolo

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se le autorità doganali di uno Stato membro individuano, in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda di intervento, esse *adottano una decisione di sospensione dello* svincolo o *di* blocco delle merci.

Emendamento

1. Se le autorità doganali di uno Stato membro individuano, in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda di intervento, esse *sospendono lo* svincolo o *procedono al* blocco delle merci.

Motivazione

La sospensione dello svincolo o il blocco delle merci in attesa della decisione del titolare del diritto non sono aspetti che devono essere oggetto di una decisione. Si propone dunque di sopprimere il termine "decisione".

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima di *adottare la decisione di* sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, le autorità doganali possono chiedere al destinatario della decisione di accoglimento della domanda di trasmettere loro tutte le informazioni pertinenti. Le autorità doganali possono anche fornire al destinatario della decisione informazioni sul numero effettivo o supposto di articoli e sulla loro natura nonché, se del caso, *immagini* degli stessi.

Emendamento

2. Prima di sospendere lo svincolo o di procedere al blocco delle merci, le autorità doganali possono chiedere al destinatario della decisione di accoglimento della domanda di trasmettere loro tutte le informazioni pertinenti. Le autorità doganali forniscono anche al destinatario della decisione, su sua richiesta, informazioni sul numero effettivo o supposto di articoli e sulla loro natura nonché, se del caso, fotografie degli stessi.

Motivazione

La sospensione dello svincolo o il blocco delle merci in attesa della decisione del titolare del diritto non sono aspetti che devono essere oggetto di una decisione. Si propone dunque di sopprimere il termine "decisione". Le autorità doganali dovrebbero essere tenute a fornire al titolare dei diritti, su sua richiesta, informazioni sulle merci. Questo consentirà al titolare dei diritti di individuare le violazioni e adottare ulteriori misure contro l'autore della violazione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Prima di *adottare una decisione di* sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, le autorità doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi *dall'invio* della comunicazione.

Emendamento

3. Qualora le merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale non siano merci contraffatte o usurpative, prima di sospendere lo svincolo o di procedere al blocco delle merci le autorità doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se le merci sospettate di essere un'imitazione o una copia di un prodotto tutelato nell'Unione da un diritto di proprietà intellettuale sono poste sotto regime sospensivo, le autorità doganali chiedono al dichiarante o al detentore delle merci di fornire, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, una prova adeguata del fatto che la

destinazione finale delle merci è al di fuori del territorio dell'Unione. Ove non sia fornita una prova adeguata del contrario, le autorità doganali presumono che la destinazione finale sia il territorio dell'Unione.

Entro* la Commissione adotta orientamenti che consentano alle autorità doganali di valutare il rischio di deviazione delle merci di cui al primo comma verso il mercato dell'Unione, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

*GU: inserire la data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità doganali notificano al destinatario della decisione di accoglimento della domanda e al dichiarante o al detentore delle merci la *loro decisione di sospendere lo* svincolo o *di bloccare le* merci entro un giorno lavorativo *dall'adozione* della *loro* decisione.

Emendamento

Le autorità doganali notificano al destinatario della decisione di accoglimento della domanda e al dichiarante o al detentore delle merci la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo. In alternativa, le autorità doganali possono chiedere al destinatario della decisione di accoglimento della domanda di informarne il dichiarante o il detentore delle merci, se il destinatario della domanda garantisce che rispetterà i termini e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

La notifica al dichiarante o al detentore delle merci contiene le informazioni sulle conseguenze giuridiche di cui all'articolo 20 per quanto riguarda merci diverse dalle merci contraffatte e dalle merci usurpative e all'articolo 23 per quanto riguarda merci contraffatte e merci usurpative.

Emendamento

La notifica al dichiarante o al detentore delle merci contiene le informazioni sulle conseguenze giuridiche di cui all'articolo 20.

Motivazione

L'applicazione della procedura semplificata alle sole merci contraffatte e usurpative sarebbe fonte di incertezza giuridica nella pratica, giacché non è chiaro quale procedura si debba applicare quando le merci violano sia il diritto di marchio/diritto d'autore che altri diritti di proprietà intellettuale (DPI), ad esempio i brevetti. Si propone pertanto di sostituire i paragrafi dell'articolo 20 con il testo, opportunamente adattato, dell'articolo 23, che si applicherebbe dunque a tutte le violazioni dei DPI.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o stimata e alla natura effettiva o supposta delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso *immagini* degli articoli.

Emendamento

5. Le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o stimata e alla natura effettiva o supposta delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso *foto* degli articoli.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima di adottare la decisione di

Emendamento

2. Prima di sospendere lo svincolo o di

 sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, le autorità doganali, senza divulgare alcuna informazione oltre al numero effettivo o supposto di articoli, alla loro natura e ad eventuali *immagini* degli stessi, possono chiedere a qualsiasi persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale di fornire loro tutte le informazioni pertinenti.

bloccare le merci, le autorità doganali, senza divulgare alcuna informazione oltre al numero effettivo o supposto di articoli, alla loro natura e ad eventuali *fotografie* degli stessi, possono chiedere a qualsiasi persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale di fornire loro tutte le informazioni pertinenti.

Motivazione

La sospensione dello svincolo o il blocco delle merci in attesa della decisione del titolare del diritto non sono aspetti che devono essere oggetto di una decisione. Pertanto si propone di sopprimere il termine "decisione".

Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Prima di adottare una decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, le autorità doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi dall'invio della comunicazione.

soppresso

Motivazione

Questo obbligo supplementare comporterebbe oneri amministrativi sproporzionati per le autorità doganali, il che potrebbe determinare una riduzione dei possibili sequestri. Gli operatori economici che importano le merci nell'Unione europea sono ben consapevoli del fatto che le loro spedizioni possono essere oggetto di controlli doganali, che possono comportare la sospensione dello svincolo. Ciò non viola i diritti dell'importatore, dal momento che le autorità doganali si avvalgono semplicemente dei diritti e degli obblighi sanciti dalla legge.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se le merci sospettate di essere un'imitazione o una copia di un prodotto tutelato nell'Unione da un diritto di proprietà intellettuale sono vincolate a un regime sospensivo, le autorità doganali chiedono al dichiarante o al detentore delle merci di fornire, entro tre giorni lavorativi dall'invio della richiesta, una prova adeguata del fatto che la destinazione finale delle merci è al di fuori del territorio dell'Unione. Ove non sia fornita una prova adeguata del contrario, le autorità doganali presumono che la destinazione finale sia il territorio dell'Unione.

Entro ... * la Commissione adotta orientamenti destinati alle autorità doganali, tramite i quali valutare il rischio che le merci di cui al primo comma siano deviate sul mercato dell'Unione, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

*GU: inserire la data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Dato che è altamente improbabile che la legislazione sostanziale sia modificata per coprire il semplice transito delle merci che sono imitazioni o copie di merci tutelate nell'UE, si propone di includere questa misura di salvaguardia aggiuntiva per prevenire l'ingresso di suddette merci nel mercato interno. Le dogane possono sospendere lo svincolo o bloccare le merci in presenza di due condizioni: le merci devono essere sospettate di essere contraffatte o usurpative e le prove fornite per dimostrare il contrario devono essere insufficienti.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ove non sia possibile identificare soggetti aventi facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali cooperano con le autorità competenti per individuare un soggetto avente facoltà di presentare una domanda.

Motivazione

L'emendamento è inteso migliorare la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti al fine di individuare il soggetto avente facoltà di presentare una domanda. Ciò risolverebbe quello che è attualmente un problema, poiché ora le autorità doganali sono costrette a svincolare le merci sospettate di violare i DPI o a porre fine al loro blocco se non sono in grado di individuare entro un giorno lavorativo il soggetto avente facoltà di presentare domanda.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la *loro decisione di sospendere lo* svincolo o *di bloccare le* merci entro un giorno lavorativo *dall'adozione di tale decisione*.

Emendamento

Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la *sospensione dello* svincolo o *il blocco delle* merci entro un giorno lavorativo.

Motivazione

La sospensione dello svincolo o il blocco delle merci in attesa della decisione del titolare del diritto non sono aspetti che devono essere oggetto di una decisione. Pertanto si propone di sopprimere il termine "decisione".

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il presente articolo non si applica alle

soppresso

merci deperibili.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità doganali possono prelevare campioni e fornire campioni al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, su richiesta di quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità unica del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Emendamento

Le autorità doganali possono prelevare campioni *rappresentativi dell'insieme delle merci* e fornire *o inviare tali* campioni al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, su richiesta di quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità unica del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Motivazione

Per contrastare con successo la contraffazione, è necessario incoraggiare un'interazione efficace e poco onerosa tra le autorità doganali e i destinatari della decisione di accoglimento della domanda.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità doganali comunicano al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, su richiesta di questi e laddove i dati siano noti, il nome e l'indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché il regime doganale, l'origine, la provenienza e la destinazione delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento

3. Le autorità doganali comunicano al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, su richiesta di questi e laddove i dati siano noti, *e ove opportuno alle autorità e istanze incaricate dell'applicazione della legge*, il nome e l'indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché il regime doganale, l'origine, la provenienza e la destinazione delle merci sospettate di violare un diritto

di proprietà intellettuale.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera a

Testo della Commissione

a) avviare un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato;

Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) avviare un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato *o utilizzarle nel corso di un siffatto procedimento*;

Emendamento

a bis) adottare ulteriori misure per identificare l'autore della violazione del diritto di proprietà intellettuale;

Motivazione

I titolari dei diritti dovrebbero poter utilizzare le informazioni al fine di adottare ulteriori misure per identificare l'autore della violazione, ad esempio avviando indagini e trasmettendo le informazioni alle autorità di contrasto, anche nei paesi terzi.

Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera a) ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) avviare un procedimento penale, o nel corso di tale procedimento;

Motivazione

I titolari dei diritti dovrebbero poter utilizzare le informazioni al fine di avviare un procedimento penale contro gli autori delle violazioni, o nel corso di tale procedimento.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera b

Testo della Commissione

b) chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone qualora le merci siano distrutte in conformità all'articolo 20, paragrafo 3, *o all'articolo* 23, *paragrafo* 3.

Emendamento

b) chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone qualora le merci siano distrutte in conformità all'articolo 20, paragrafo 3.

Motivazione

L'applicazione della procedura semplificata alle sole merci contraffatte e usurpative sarebbe fonte di incertezza giuridica nella pratica, giacché non è chiaro quale procedura si debba applicare quando le merci violano sia il diritto di marchio/diritto d'autore che altri diritti di proprietà intellettuale (DPI), ad esempio i brevetti. Si propone pertanto di sopprimere i paragrafi dell'articolo 20 proposto e di sostituirli con il testo proposto per l'articolo 23, che si applicherebbe dunque a tutte le violazioni dei DPI.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) utilizzare le informazioni per un'indagine o un procedimento penale o in relazione ad essi, inclusi i procedimenti relativi a un diritto di proprietà intellettuale;

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) utilizzare le informazioni nel quadro di negoziati per una composizione extragiudiziale.

PE470.069v03-00 40/99 RR\898122IT.doc

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

Condivisione di informazioni e dati tra le autorità doganali

Fatte salve le salvaguardie del caso per la protezione dei dati, la Commissione può decidere che le informazioni e i dati raccolti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, siano condivisi tra le autorità doganali dell'Unione e le autorità competenti dei paesi terzi e stabilire le condizioni di tale condivisione.

Motivazione

La cooperazione con i paesi terzi è fondamentale per contrastare la proliferazione degli scambi di merci che violano i DPI. Affinché tale cooperazione sia efficace, le autorità doganali dell'UE dovrebbero poter condividere informazioni e dati sulle violazioni dei DPI con i loro omologhi dei paesi terzi, in condizioni di riservatezza, e in presenza di rigorose garanzie di protezione dei dati.

Emendamento 72 Proposta di regolamento Sezione 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Avvio del procedimento e svincolo anticipato delle merci

Distruzione delle merci, avvio del procedimento e svincolo anticipato delle merci

Motivazione

L'applicazione della procedura semplificata alle sole merci contraffatte e usurpative sarebbe fonte di incertezza giuridica nella pratica, giacché non è chiaro quale procedura si debba applicare quando le merci violano sia il diritto di marchio/diritto d'autore che altri diritti di proprietà intellettuale (DPI), ad esempio i brevetti. Si propone pertanto di sostituire i paragrafi dell'articolo 20 con il testo, opportunamente adattato, dell'articolo 23, che si applicherebbe dunque a tutte le violazioni dei DPI.

Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Avvio del procedimento

Distruzione delle merci e avvio del procedimento

Motivazione

L'applicazione della procedura semplificata alle sole merci contraffatte e usurpative sarebbe fonte di incertezza giuridica nella pratica, giacché non è chiaro quale procedura si debba applicare quando le merci violano sia il diritto di marchio/diritto d'autore che altri diritti di proprietà intellettuale (DPI), ad esempio i brevetti. Si propone pertanto di sostituire i paragrafi dell'articolo 20 con il testo, opportunamente adattato, dell'articolo 23, che si applicherebbe dunque a tutte le violazioni dei DPI.

Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se merci diverse da quelle contemplate agli articoli 23 e 24 sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda avvia il procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro 10 giorni lavorativi dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

Nel caso di merci deperibili sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il termine per avviare il procedimento di cui al primo comma è di tre giorni lavorativi dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

Emendamento

- 1. Le merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate conformemente all'articolo 16 possono essere distrutte sotto controllo doganale senza che sia necessario determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato a norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le merci, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- a) il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha, sulla base delle informazioni fornitegli conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, confermato per iscritto alle autorità doganali che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato, indicando di quale diritto si tratta, entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dal ricevimento della notifica della sospensione dello svincolo o del loro blocco delle merci;

- b) il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha confermato le autorità doganali per iscritto del proprio accordo alla distruzione delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dal ricevimento della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;
- c) il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dal ricevimento della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci.

Motivazione

Articolo 23, paragrafo 1, modificato: oltre a confermare il proprio accordo alla distruzione, il titolare dei diritti dovrebbe anche confermare che un DPI è stato violato e specificare di quale diritto si tratta, sulla base delle informazioni che ha ricevuto dalle autorità doganali. Solo allora, e a condizione che il dichiarante/detentore delle merci abbia dato il proprio accordo, le merci possono essere abbandonate a fini di distruzione. Per evitare problemi connessi all'invio della notifica, il termine dovrebbe essere fissato in rapporto al suo ricevimento, e non al suo invio.

Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha loro trasmesso, entro i termini di cui al paragrafo 1, informazioni in merito a quanto segue:

Emendamento

2. Se il dichiarante o il detentore delle merci, entro i termini stabiliti al paragrafo 1, lettera c), non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione né hanno notificato la propria opposizione alla distruzione alle autorità doganali che hanno adottato la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, le autorità doganali ritengono che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano dato il proprio accordo alla loro distruzione.

- (a) l'avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato;
- (b) un accordo scritto tra il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il detentore delle merci che prevede l'abbandono delle stesse a fini di distruzione.

Motivazione

Articolo 23, paragrafo 2, modificato: per ragioni di chiarezza giuridica, la posizione sintattica del riferimento ai termini stabiliti al paragrafo 1, lettera c), è modificata al fine di applicare detti termini sia all'accordo alla distruzione che all'opposizione alla distruzione. Occorre inoltre assicurare che il concetto di consenso tacito sia applicato nel caso in cui il dichiarante o il detentore delle merci non notifichino la propria opposizione alla distruzione, sostituendo "possono ritenere" con "ritengono", come è già prassi in alcuni Stati membri.

Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se esiste un accordo per abbandonare le merci a fini di distruzione come indicato al paragrafo 2, lettera b), la distruzione è effettuata sotto controllo doganale a spese e sotto la responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della domanda, salvo diversamente specificato nella legislazione dello Stato membro in cui le merci sono distrutte.

Emendamento

3. La distruzione si svolge sotto controllo doganale, a spese e sotto la responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della domanda, salvo diversamente specificato dalla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono distrutte. *Prima della distruzione possono essere prelevati dei campioni.*

Motivazione

Il testo originale dell'articolo 23, paragrafo 3, è spostato all'articolo 20, poiché l'articolo 23 nella sua versione modificata dovrebbe applicarsi a tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In casi appropriati le autorità doganali possono prorogare il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, di un massimo di 10 giorni lavorativi su richiesta del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Nel caso di merci deperibili, il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, non può essere prorogato.

Emendamento

4. Se non si giunge a un accordo sulla distruzione o il dichiarante o il detentore delle merci sollevano obiezione alla distruzione delle stesse, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda avvia il procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro 20 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

Motivazione

Formulazione dell'articolo 23, paragrafo 4, modificata: i titolari dei diritti dovrebbero poter aspettare che il dichiarante o il detentore delle merci si oppongano alla distruzione entro i termini indicati al paragrafo 1, lettera c), prima di decidere di avviare un procedimento. Per tale ragione è necessario prorogare i termini oltre 10 giorni lavorativi.

Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- 4 bis. Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del caso, subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha comunicato loro nessuna delle seguenti informazioni:
- a) il proprio accordo alla distruzione entro i termini fissati al paragrafo 1, lettera b);
- b) l'avvio del procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro il termine

di cui al paragrafo 4.

Motivazione

Il testo originale dell'articolo 23, paragrafo 5, è spostato all'articolo 20, poiché l'articolo 23 nella sua versione modificata dovrebbe applicarsi a tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Le merci abbandonate a fini di distruzione di cui agli articoli 20, 23 o 24 non sono:

Emendamento

1. Le merci abbandonate a fini di distruzione di cui agli articoli 20 o 24 non sono:

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In deroga al disposto del paragrafo 1, le autorità doganali possono autorizzare il ricorso alle misure di cui sopra da parte di organizzazioni pubbliche o private che puntano a contrastare la contraffazione e che prima di tali operazioni hanno ricevuto un'autorizzazione individuale. Prima della distruzione delle merci abbandonate, le organizzazioni autorizzate possono stoccarle, alle condizioni stabilite nell'autorizzazione, per analizzarle e costituire una banca dati finalizzata alla lotta contro la contraffazione. Le organizzazioni autorizzate sono pubblicate sul sito web della Commissione.

Motivazione

Lo studio delle merci contraffatte o usurpative fornisce informazioni che aiutano a comprendere il problema e permette di adottare opportune strategia per combatterlo. Di

 conseguenza, è necessario che tali merci possano essere analizzate prima di essere distrutte.

Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità doganali possono consentire la circolazione delle merci di cui al paragrafo 1 sotto vigilanza doganale tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione a fini di distruzione sotto controllo doganale.

Emendamento

2. Le autorità doganali possono consentire la circolazione delle merci di cui al paragrafo 1 sotto vigilanza doganale tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione a fini di distruzione sotto controllo doganale *o per il loro uso a fini educativi e di esposizione, accompagnato da misure di sicurezza adeguate*.

Motivazione

Occorre autorizzare la circolazione delle merci a fini educativi e di esposizione. Da un lato, esse potrebbero essere utilizzate per formare i funzionari doganali, in particolare per quanto riguarda le nuove e complesse violazioni dei DPI. Dall'altro, potrebbero servire a insegnare ai consumatori come riconoscere questo tipo di merci e a sensibilizzarli sui rischi ad essi associati.

Emendamento 82 Proposta di regolamento Sezione 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione 3

soppresso

merci contraffatte e merci usurpative

Motivazione

L'applicazione della procedura semplificata alle sole merci contraffatte e usurpative sarebbe fonte di incertezza giuridica nella pratica, giacché non è chiaro quale procedura si debba applicare quando le merci violano sia il diritto di marchio/diritto d'autore che altri diritti di proprietà intellettuale (DPI), ad esempio i brevetti. Si propone pertanto di sostituire i paragrafi dell'articolo 20 con il testo, opportunamente adattato, dell'articolo 23, che si applicherebbe dunque a tutte le violazioni dei DPI.

Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23

soppresso

Distruzione e avvio del procedimento

- 1. Le merci sospettate di essere contraffatte o usurpative possono essere distrutte sotto controllo doganale senza che sia necessario determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato a norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le merci, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- (a) il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha informato le autorità doganali per iscritto del proprio accordo alla distruzione delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle;
- (b) il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.
- 2. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione entro i termini stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e non hanno notificato la propria opposizione alla distruzione alle autorità doganali che hanno adottato la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, le autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano dato il proprio accordo alla loro distruzione.

PE470.069v03-00 48/99 RR\898122IT.doc

Dette autorità informano di conseguenza il destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Se il dichiarante o il detentore delle merci sollevano obiezione alla distruzione delle stesse, le autorità doganali informano dell'obiezione il destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

- 3. La distruzione si svolge sotto controllo doganale, a spese e sotto la responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della domanda, salvo diversamente specificato dalla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono distrutte. Prima della distruzione possono essere prelevati dei campioni.
- 4. Se non si giunge a un accordo sulla distruzione, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda avvia il procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

In casi appropriati le autorità doganali possono prorogare i termini di cui al primo comma di un massimo di 10 giorni lavorativi su richiesta del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Detti termini non sono prorogabili in caso di merci deperibili.

- 5. Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del caso, subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha comunicato loro nessuna delle seguenti informazioni:
- (a) il proprio accordo alla distruzione entro i termini fissati al paragrafo 1,

lettera a);

(b) l'avvio del procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro il termine di cui al paragrafo 4.

Motivazione

L'applicazione della procedura semplificata alle sole merci contraffatte e usurpative sarebbe fonte di incertezza giuridica nella pratica, giacché non è chiaro quale procedura si debba applicare quando le merci violano sia il diritto di marchio/diritto d'autore che altri diritti di proprietà intellettuale (DPI), ad esempio i brevetti. Si propone pertanto di sostituire i paragrafi dell'articolo 20 con il testo, opportunamente adattato, dell'articolo 23, che si applicherebbe dunque a tutte le violazioni dei DPI.

Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le merci sono sospettate di essere contraffatte o usurpative;

(a) le merci sono sospettate di *violare un diritto di proprietà intellettuale*;

Motivazione

La procedura specifica per le piccole spedizioni dovrebbe applicarsi a tutte le violazioni dei DPI, in modo da semplificare la sua applicazione e da tutelare più efficacemente tali diritti.

Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) per le merci il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha chiesto nella sua domanda che si ricorra alla procedura specifica;

Motivazione

È necessario che il titolare del diritto si esprima a favore dell'applicazione della procedura specifica alle violazioni cui fa riferimento la sua domanda, poiché egli dovrà anche anticipare i costi di magazzinaggio e distruzione.

PE470.069v03-00 50/99 RR\898122IT.doc

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

- 2. Non si applicano l'articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2.
- Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro *20* giorni lavorativi *dall'invio* della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

Emendamento

2. Non si applicano l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento

4. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro 5 giorni lavorativi *dal recepimento* della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

Motivazione

Appare ingiustificato e sproporzionato concedere al dichiarante o al detentore delle merci 20 giorni lavoratori per confermare il suo accordo alla loro distruzione. Ciò rallenterebbe inutilmente la procedura, facendo aumentare i costi di magazzinaggio.

Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le merci interessate possono essere distrutte se, entro 20 giorni dall'invio della decisione di sospenderne lo svincolo o di bloccarle, il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato alle autorità doganali il proprio accordo alla loro distruzione.

Emendamento

5. Le merci interessate possono essere distrutte se il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla loro distruzione. La distruzione si svolge sotto controllo doganale, a spese del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Motivazione

Non vi è necessità di limitare il lasso di tempo entro il quale il dichiarante/detentore delle merci può confermare il proprio accordo alla distruzione. La mancanza di una limitazione temporale permette maggiore flessibilità nell'applicazione della procedura, ad esempio nel caso in cui l'accordo pervenga alle autorità doganali con un giorno di ritardo o dopo che il titolare dei diritti ha contattato il detentore delle merci/dichiarante. Inoltre, il metodo di conferma dovrebbe essere allineato al metodo indicato nell'emendamento 34 all'articolo 21. Infine, nel paragrafo in esame viene integrato con una modifica il testo dell'articolo 24, paragrafo 7.

Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La distruzione è effettuata sotto controllo doganale e a spese delle autorità doganali.

soppresso

Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Le autorità doganali forniscono al destinatario della decisione di accoglimento della domanda l'accesso alle informazioni sul numero effettivo o presunto di articoli distrutti e, se del caso, sulla loro natura.

Motivazione

È opportuno che i titolari dei diritti abbiano accesso alle informazioni sulle merci distrutte nel quadro della procedura in questione, informazioni che essi possono utilizzare per le proprie indagini. Tale accesso potrebbe essere organizzato efficacemente, senza creare oneri eccessivi per le autorità doganali, attraverso una banca dati elettronica in cui siano registrate tutte le merci coperte da una decisione di accoglimento di una domanda. I titolari dei diritti relativi a una decisione di accoglimento di una domanda avrebbero accesso solo alle informazioni sulle merci da essa coperte.

Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se il dichiarante o il detentore delle merci *sollevano obiezione* alla distruzione *delle stesse*, le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda di tale obiezione e del numero e della natura degli articoli, includendo se del caso immagini *degli stessi*.

Emendamento

8. Se, entro 10 giorni lavorativi dal recepimento della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo o notificato la propria opposizione alla loro distruzione, le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda di tale mancato accordo od obiezione e del numero e della natura degli articoli, includendo se del caso immagini di tali articoli o campioni.

Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 30, relativi alle soglie che definiscono le piccole spedizioni ai fini del presente articolo.

Emendamento

soppresso

Motivazione

La definizione di "piccole spedizioni", e in particolare le soglie che definiscono le piccole spedizioni, sono elementi fondamentali della proposta di regolamento. Di conseguenza, i colegislatori dovrebbero disporre della facoltà di decidere in merito alla definizione e alle soglie applicabili.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se richiesto dalle autorità doganali, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda rimborsa i costi sostenuti dall'amministrazione doganale per tenere le merci sotto vigilanza doganale in conformità agli articoli 16 e 17 e per distruggerle in conformità agli articoli 20 e 23.

Emendamento

1. Se richiesto dalle autorità doganali, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda rimborsa i costi sostenuti dall'amministrazione doganale per tenere le merci sotto vigilanza doganale in conformità agli articoli 16 e 17 e per distruggerle in conformità agli articoli 20 e 24. Il destinatario di una decisione riceve dalle autorità doganali, su richiesta, informazioni concernenti il luogo e le modalità di magazzinaggio delle merci bloccate e i costi ad esso connessi e ha la possibilità di esprimere opinioni sul magazzinaggio.

Motivazione

L'applicazione della procedura semplificata alle sole merci contraffatte e usurpative sarebbe fonte di incertezza giuridica, giacché non è chiaro quale procedura si debba applicare quando le merci violano anche altri DPI. I titolari dei diritti dovrebbero rimborsare i costi anche nel quadro della procedura specifica per le piccole spedizioni. Inoltre l'obbligo che incombe al titolare del diritto di effettuare un calcolo economico al momento di presentare una domanda d'intervento può comportare problemi per le PMI e può a sua volta indurre il titolare del diritto a decidere di non presentare una domanda, permettendo così alle merci oggetto di violazione di oltrepassare la frontiera.

Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora l'autore della violazione non possa essere identificato, non sia raggiungibile o non sia in grado di fornire un risarcimento, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda può chiedere un risarcimento al proprietario delle merci o alla persona che ha un diritto analogo di disporne.

Motivazione

I titolari dei diritti dovrebbero in primo luogo potersi rivolgere ai destinatari per chiedere un risarcimento, poiché questi ultimi sono direttamente coinvolti nell'operazione commerciale.

Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il paragrafo 2 bis non si applica alla procedura descritta all'articolo 24.

Motivazione

Il nuovo paragrafo 2 bis non dovrebbe applicarsi alle piccole spedizioni, poiché i destinatari sono spesso consumatori che agiscono in buona fede.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri *stabiliscono* le norme relative alle sanzioni amministrative *da imporre* in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni amministrative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

Fatto salvo il diritto nazionale, gli Stati membri applicano le norme relative alle sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni amministrative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 97 Proposta di regolamento Capo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

COMITATO, *DELEGA* E DISPOSIZIONI FINALI

COMITATO E DISPOSIZIONI FINALI

RR\898122IT.doc 55/99 PE470.069v03-00

Motivazione

La definizione di "piccole spedizioni", e in particolare le soglie che definiscono le piccole spedizioni, sono elementi fondamentali della proposta di regolamento. Di conseguenza, i colegislatori dovrebbero disporre della facoltà di decidere in merito alla definizione e alle soglie applicabili.

Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 30

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 30

soppresso

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. La delega di poteri di cui all'articolo 24, paragrafo 10, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. La delega di poteri di cui all'articolo 24, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
- 4. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 10, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non vi hanno mosso obiezione

 entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

La definizione di "piccole spedizioni", e in particolare le soglie che definiscono le piccole spedizioni, sono elementi fondamentali della proposta di regolamento. Di conseguenza, i colegislatori dovrebbero disporre della facoltà di decidere in merito alla definizione e alle soglie applicabili.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 31 –paragrafo 1

Testo della Commissione

- 1. I servizi doganali competenti comunicano alla Commissione *i seguenti dati*:
- a) le domande di intervento, eventualmente corredate di fotografie, immagini e opuscoli;
- b) le decisioni di accoglimento *delle domande*:
- c) le decisioni che prorogano il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire o le decisioni che revocano o modificano la decisione di accoglimento di una domanda;
- d) l'eventuale sospensione di una decisone di accoglimento di una domanda.

Emendamento

- 1. I servizi doganali competenti comunicano alla Commissione *le informazioni necessarie concernenti*:
- a) le *decisioni di accoglimento delle* domande, *comprese le domande* di intervento eventualmente corredate di fotografie, immagini e opuscoli;
- b) le decisioni che prorogano il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire o le decisioni che revocano o modificano la decisione di accoglimento di una domanda;
- c) *l'eventuale sospensione* di *una decisone* di accoglimento di una domanda.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 31 –paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate in una banca dati centrale della Commissione.

Emendamento

3. Tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate in una banca dati centrale della Commissione. Una volta istituita la banca dati centrale della Commissione, la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata mediante detta banca dati.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 31 –paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione mette a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri, in formato elettronico, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento

4. *Quanto prima, e comunque non oltre il* **1º** *gennaio* **2015**, la Commissione mette a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri, in formato elettronico, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4 bis. Al fine di garantire il trattamento delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, la banca dati centrale di cui al paragrafo 3 è istituita su formato elettronico. La banca dati centrale contiene le informazioni, compresi dati personali, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 13 e all'articolo 31.

Le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati centrale.

4 quater. L'autorità doganale inserisce nella banca dati centrale le informazioni relative alle domande presentate al servizio doganale competente. L'autorità doganale che ha inserito le informazioni nella banca dati centrale modifica, integra, corregge o cancella, ove

opportuno, tali informazioni. Ciascuna autorità doganale che ha introdotto informazioni nella banca dati centrale è responsabile dell'esattezza, dell'adeguatezza e della pertinenza di tali informazioni.

4 quinquies. La Commissione introduce e applica opportune disposizioni tecniche e organizzative per il funzionamento affidabile e sicuro della banca dati centrale. L'autorità doganale di ciascuno Stato membro introduce e applica opportune disposizioni tecniche e organizzative atte a garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento per quanto riguarda le operazioni di trattamento svolte dalle sue autorità doganali e i terminali della banca dati centrale situati sul territorio di tale Stato membro.

4 sexies. Il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità all'articolo 32.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 32 –paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità al regolamento (CE) n. 45/200126 e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento

1. Il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati. Le misure di esecuzione da adottare specificano in ogni caso nel dettaglio le caratteristiche funzionali e tecniche della banca dati.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafi da 2 bis a 2 septies (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Sono raccolti e utilizzati dati personali unicamente ai fini del presente regolamento. I dati personali raccolti sono esatti e mantenuti aggiornati.

2 ter. Ciascuna autorità doganale che ha introdotto dati personali nella banca dati centrale è il controllore relativamente al trattamento di tali dati.

2 quater. La persona interessata ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano e che sono trattati attraverso la banca dati centrale e, se del caso, ha il diritto alla rettifica, alla cancellazione o al blocco dei dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

2 quinquies. Tutte le richieste di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate al servizio doganale competente che procede a trattarla. Qualora una persona interessata abbia presentato una richiesta di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco a un altro ufficio delle autorità doganali o a un ufficio della Commissione, l'ufficio che ha ricevuto la richiesta la trasmette al servizio doganale competente.

2 sexies. I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data di revoca della pertinente decisione di accoglimento della domanda od oltre la scadenza del relativo periodo durante il quale devono intervenire.

2 septies. Se il titolare della decisione di accoglimento della domanda ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, o dell'articolo 24, paragrafo 9, del presente regolamento e ha notificato al servizio doganale competente

PE470.069v03-00 RR\898122IT.doc

l'avvio di tale procedimento, i dati personali sono conservati per sei mesi dal momento in cui il procedimento ha accertato in modo definitivo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 37 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Entrata in vigore e applicazione

Entrata in vigore e relazioni

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 37 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro ...* la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Motivazione

La relazione fornirà informazioni utili sull'applicazione e il rispetto del presente regolamento, in particolare sulla tutela di altri diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e sulla procedura specifica per le piccole spedizioni.

Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 37 – comma 2

^{*} GU: inserire la data: 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia l'articolo 24, paragrafi da 1 a 9, soppresso si applica a decorrere dal XX.XX.20XX.

Motivazione

Poiché il presente regolamento introduce la definizione di "piccole spedizioni" e fissa in particolare le soglie che le definiscono, non occorre prevedere un'applicazione differita dell'articolo 24, paragrafi da 1 a 9.

MOTIVAZIONE

Introduzione

I diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono fondamentali ai fini dell'innovazione, che costituisce una priorità assoluta della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Alla luce dell'aumento delle violazioni dei DPI e del commercio internazionale di merci contraffatte, la crescita economica e i posti di lavoro nell'UE dipendono in gran parte dall'efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale. La pirateria e la contraffazione rappresentano un costo annuale per le imprese europee che, secondo le stime, si attesta sui 250 miliardi di EUR.

Oltre alle conseguenze negative per le imprese, la violazione di tali diritti può comportare gravi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Tra tutti gli articoli bloccati nel 2010, il 14,5% era costituito da prodotti per l'uso quotidiano e potenzialmente pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori (ad esempio cibi e bevande, articoli per la cura del corpo, medicinali, elettrodomestici e giocattoli).

Le autorità doganali si trovano in una posizione relativamente favorevole ai fini di una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere esterne dell'Unione, prima che le merci entrino nel mercato interno. Dopo che i prodotti sono stati distribuiti nei diversi Stati membri diventa molto più difficile e dispendioso rintracciarli e avviare le procedure.

L'importanza di migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali è evidenziata dal fatto che tra il 2009 e il 2010 il numero di casi di contraffazione e pirateria riscontrati è quasi raddoppiato. Nel 2010 le autorità doganali hanno registrato 79.112 casi, rispetto ai 43.572 del 2009. Le vendite online, in particolare, hanno causato uno straordinario aumento, pari al 200%, dei blocchi nel traffico postale, che hanno interessato soprattutto capi di abbigliamento, calzature, apparecchi elettrici e, per il 69%, medicinali.

Quale parte della sua strategia per i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione europea ha proposto di rivedere il regolamento (CE) n. 1383/2003 al fine di rafforzare la tutela dei DPI da parte delle autorità doganali e accrescere la certezza del diritto, adattando le disposizioni del regolamento ai nuovi sviluppi. La revisione del regolamento era altresì prevista dal piano d'azione doganale 2009-2012, approvato dal Consiglio, e dall'atto per il mercato unico.

Raccomandazioni

Il relatore plaude alla revisione del regolamento, ma desidera presentare le seguenti raccomandazioni.

Campo di applicazione

È importante sottolineare che la proposta di regolamento dovrebbe solamente stabilire le procedure grazie alle quali le autorità doganali possono impedire la circolazione delle merci

RR\898122IT.doc 63/99 PE470.069v03-00

sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale. La determinazione stessa delle violazioni dei DPI sarà invece basata esclusivamente sulla legislazione sostanziale dell'UE in materia di proprietà intellettuale o sulle leggi nazionali degli Stati membri. Pertanto, molti problemi importanti legati alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale non possono essere affrontati nella proposta di regolamento, ma solo mediante la revisione della legislazione sostanziale, come la direttiva sui marchi e il regolamento sul marchio comunitario.

La Commissione, tuttavia, nel proporre di mantenere la deroga per i bagagli dei passeggeri destinati all'uso personale non segue tale approccio con coerenza. La questione relativa all'inclusione o meno tra le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale dell'importazione di merci contraffatte da parte degli utenti finali è già oggetto del diritto sostanziale. La deroga attuale ha pertanto un valore esclusivamente dichiarativo, ma trasmette alle autorità doganali, ai consumatori e alle imprese commerciali un messaggio sbagliato facendo intendere che l'importazione di merci contraffatte destinate all'uso personale sia accettabile.

Il relatore è del parere che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale dovrebbe riconoscere il principio secondo cui le merci contraffatte costituiscono una violazione dei diritti di proprietà intellettuale anche se sono destinate all'uso personale e incoraggia la Commissione ad affrontare tale problema rivedendo la legislazione pertinente.

Il relatore plaude all'estensione del campo di applicazione a tutti i tipi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dalla legislazione sostanziale dell'UE e degli Stati membri, compresi il commercio parallelo e i superamenti. Le importazioni parallele sono illegali secondo la legislazione sostanziale di diversi Stati membri e le autorità doganali dovrebbero essere messe nella condizione di applicare le disposizioni del diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale. Le importazioni parallele, spesso mischiate con merci contraffatte e non sottoposte a controlli di qualità, ingannano i consumatori e possono metterne a rischio la salute e la sicurezza.

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale

Le autorità doganali di uno Stato membro che individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda di intervento, prima di decidere se sospendere lo svincolo o bloccare tali merci, dovrebbero essere tenute a fornire al titolare dei diritti, su richiesta di quest'ultimo, informazioni sulle merci. Questo consentirebbe al titolare dei diritti di individuare le violazioni e adottare ulteriori misure contro il loro autore.

L'obbligo supplementare per le autorità doganali di concedere il diritto al contraddittorio prima che venga presa una decisione sfavorevole comporterebbe per dette autorità oneri amministrativi sproporzionati, che potrebbero ridurre il livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, gli operatori economici che importano le merci nell'Unione europea sono consapevoli del fatto che le spedizioni possono essere oggetto di controlli doganali. Tali controlli non violano i diritti dell'importatore, dal momento che le autorità doganali si attengono semplicemente ai propri diritti e obblighi sanciti giuridicamente. Ciò non dovrebbe tuttavia escludere il diritto al contraddittorio nella procedura specifica per

le piccole spedizioni in cui, con ogni probabilità, i consumatori sono direttamente interessati.

Avvio delle procedure

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di rendere obbligatoria l'applicazione della procedura semplificata in tutti gli Stati membri. Egli ritiene, tuttavia, che tale procedura non dovrebbe essere applicata alle sole merci contraffatte e usurpative ma a tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. L'applicazione della procedura semplificata alle sole merci contraffatte e usurpative sarebbe fonte di incertezza giuridica nella pratica, giacché non è chiaro quale procedura si debba applicare quando le merci violano sia il diritto di marchio/diritto d'autore che altri DPI, ad esempio i brevetti.

Piccole spedizioni

Il relatore accoglie con favore il fatto che la proposta preveda una procedura specifica e semplificata per le piccole spedizioni, suggerisce tuttavia alcune modifiche.

La definizione del concetto "piccole spedizioni" rappresenta un elemento fondamentale della proposta di regolamento e dovrebbe pertanto esservi contenuta. Il relatore propone una definizione basata sul numero (inferiore a tre) e sul peso complessivo (inferiore a 2 kg) degli articoli contenuti in un unico imballaggio. Tali criteri e soglie sono basati sulle varie risposte fornite dalle parti interessate durante la consultazione pubblica. Il relatore ha deciso di non includere il valore degli articoli, giacché non vi è un accordo circa il valore da applicare (valore delle merci sospette o delle merci autentiche?) e le autorità doganali non dispongono di criteri oggettivi per determinare il valore delle merci contraffatte.

La procedura dovrebbe essere applicata a tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, coerentemente con l'approccio adottato per le altre merci.

La distruzione delle merci ad opera delle autorità doganali senza la conferma di violazione dei DPI da parte del titolare dei diritti o di un tribunale costituirebbe un'inammissibile lesione del diritto fondamentale di proprietà. I titolari dei diritti dovrebbero pertanto esprimersi a favore della procedura, ossia richiedere l'applicazione della procedura per le piccole spedizioni nella loro domanda di intervento dell'autorità doganale. Attraverso tale richiesta i titolari dei diritti acconsentirebbero ad anticipare i costi di magazzinaggio e distruzione.

Al dichiarante/detentore delle merci, con ogni probabilità il consumatore, dovrebbe essere garantito il diritto al contraddittorio. Il periodo dovrebbe tuttavia essere ridotto, così da non rallentare inutilmente la procedura e far lievitare i costi di magazzinaggio.

Infine, è opportuno che i titolari dei diritti abbiano accesso alle informazioni sulle merci distrutte nel quadro della procedura in questione, informazioni che essi possono utilizzare per le proprie indagini. Tale accesso potrebbe essere organizzato efficacemente attraverso una banca dati elettronica in cui siano registrate tutte le merci coperte da una decisione di accoglimento di una domanda. L'"Interface Public Members" (IPM), elaborata dall'Organizzazione mondiale delle dogane, potrebbe fungere da modello per un simile

sistema.

Costi

Il relatore accoglie con favore il chiarimento fornito nella proposta secondo cui il titolare dei diritti, benché tenuto ad anticipare tutti i costi di magazzinaggio e distruzione, può chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone.

Il relatore auspica tuttavia una precisazione delle condizioni alle quali le persone, diverse dall'autore della violazione, coinvolte nella transazione commerciale possono essere ritenute responsabili. In tal modo sarebbe più facile per il titolare dei diritti chiedere un risarcimento nel caso in cui gli autori delle violazioni abbiano celato la loro identità, non siano raggiungibili (ad esempio perché si trovano in un paese terzo) o non siano in grado di eseguire il pagamento.

In un caso simile i titolari dei diritti dovrebbero in primo luogo potersi rivolgere ai destinatari per chiedere un risarcimento, poiché questi ultimi sono direttamente coinvolti nell'operazione commerciale.

Se nemmeno il destinatario è identificabile o rintracciabile, o se non è in grado di eseguire il pagamento, il titolare dei diritti dovrebbe poter chiedere un risarcimento agli intermediari, quali i vettori o gli spedizionieri (detentori fisici della merce), qualora abbiano omesso di esercitare la diligenza dovuta nel trattamento della spedizione. I criteri volti a stabilire tale omissione andrebbero specificati nella proposta di regolamento.

Merci in transito

Il relatore accoglie con favore le spiegazioni fornite relativamente al trattamento delle merci provenienti da paesi terzi sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale tutelato nell'UE e vincolate a un regime di transito esterno, poiché ciò permetterà di risolvere il contenzioso contro l'UE nell'ambito dell'OMC e faciliterà l'accesso ai medicinali nei paesi in via di sviluppo.

La proposta consente alle autorità doganali di continuare a controllare le merci al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale quando tali merci si trovano sotto la loro vigilanza all'interno del territorio doganale dell'UE. È tuttavia importante osservare che, conformemente alla legislazione sostanziale dell'Unione in materia di proprietà intellettuale, si può affermare la violazione dei diritti di proprietà intellettuale tutelati nell'Unione da parte di tali merci solo se è possibile stabilire che esse sono destinate alla vendita nell'UE.

La Corte di giustizia europea ha recentemente specificato le condizioni alle quali le autorità doganali possono sospettare che le merci dichiarate come merci in transito siano di fatto destinate alla vendita nell'UE (cause riunite C-446/09 e C-495/09). Dette condizioni dovrebbero essere incluse nella proposta di regolamento ai fini della certezza giuridica.

L'applicazione del principio di libertà di transito non è mai stata prevista per il commercio di beni illeciti, tra cui le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale. Il relatore esorta pertanto la Commissione a garantire, nelle future revisioni del diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, che le merci vincolate a un regime sospensivo e che costituiscono imitazioni o copie di prodotti tutelati nell'UE da diritti di proprietà intellettuale possano essere sempre classificate come merci contraffatte o usurpative.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Relatore per parere (*): Josefa Andrés Barea

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

In un'economia globalizzata, la proprietà intellettuale è diventata un elemento essenziale della competitività europea. Tutelare la conoscenza significa tutelare gli investimenti europei nella ricerca, nell'innovazione e nell'occupazione. Al contempo, le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e i conseguenti scambi di merci contraffatte a livello mondiale rappresentano una crescente preoccupazione, sia in termini di ripercussioni economiche per l'industria europea che di rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Le statistiche¹ relative ai sequestri da parte delle autorità doganali registrati alle frontiere esterne dell'Unione mostrano un chiaro aumento delle spedizioni che potrebbero violare i DPI. Sebbene la mancanza di dati affidabili impedisca di valutare appieno la portata del problema, le statistiche sugli interventi doganali segnalano una tendenza crescente preoccupante, in particolare per quanto concerne i sequestri di pacchetti di piccole dimensioni inviati per posta o per corriere in seguito ad acquisti online. Nel 2010, il 69% circa degli articoli sequestrati nel traffico postale era costituito da medicinali.

Alle frontiere dell'Unione, le autorità doganali sono in prima linea e operano in una situazione privilegiata per contrastare la contraffazione e l'ingresso illegale di merci nell'Unione europea, garantendo al contempo la competitività dello spazio commerciale europeo. Dato che le norme e le pratiche doganali hanno un ruolo centrale per un'azione efficace, il relatore plaude alla proposta della Commissione per il riesame dell'attuale regolamento 1383/2003 sui controlli doganali, allo scopo di rafforzare il rispetto dei DPI, razionalizzando al contempo le

PE470.069v03-00 RR\898122IT.doc

¹ http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/

procedure doganali.

La proposta fa parte di una strategia più ampia basata sull'economia della conoscenza presentata nella comunicazione "Europa 2020" e del piano d'azione delle dogane dell'Unione europea che intende contrastare le violazioni dei DPI per il periodo 2009-2012.

Proposte del relatore

Dato che le formalità doganali hanno ripercussioni dirette sugli scambi internazionali, è estremamente importante che le misure di controllo non ostacolino gli scambi legali. Oltre agli obiettivi generali che prevedono la semplificazione degli scambi, una garanzia contro gli abusi e una maggiore certezza giuridica, queste misure devono conformarsi agli impegni internazionali dell'Unione europea.

Queste sono alcune delle preoccupazioni alla base delle proposte formulate dal relatore della commissione per il commercio internazionale. Nel presente parere si vogliono sottolineare tre aspetti di particolare interesse per il commercio estero, ovvero le merci in transito, il commercio parallelo e la cooperazione internazionale.

Merci in transito

Le questioni legate al transito meritano un'attenzione particolare. Il considerando 17 del nuovo progetto di regolamento che sostituisce il regolamento 1383/2003 fa riferimento a un aspetto molto particolare, ovvero l'importazione di medicinali generici. Il riferimento è dovuto a un problema ben noto legato al possesso di medicinali in transito, sulla base di presunte violazioni dei brevetti, e alle controversie che ne conseguono in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) tra l'Unione europea da una parte e l'India e il Brasile dall'altra.

Il considerando 17 ribadisce in modo opportuno l'impegno dell'UE a favore di un accesso facilitato ai medicinali nei paesi in via di sviluppo e il proprio obbligo di garantire la libertà di transito, conformemente alle norme dell'OMC. Il considerando introduce maggiore chiarezza e certezza giuridica per le legittime parti interessate in merito al trattamento doganale "in particolare" dei medicinali che transitano semplicemente nell'UE ma che non sono destinati né rischiano di essere dirottati verso il mercato interno dell'Unione.

Nella proposta attuale, le autorità doganali, nel valutare il rischio di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, devono tenere conto della "sostanziale probabilità di dirottamento" di tali merci nel mercato dell'Unione. Le dogane potranno sequestrare le merci in transito provenienti da paesi terzi solo qualora esistano prove sufficienti del fatto che tali merci non saranno dirottate illegalmente verso il mercato interno. Tuttavia, la proposta non fornisce orientamenti o criteri che consentano di interpretare l'intenzione di commercializzare le merci nell'UE. Il nuovo regolamento necessiterebbe di ulteriori chiarimenti al riguardo.

Inoltre, il nuovo regolamento dovrebbe consentire alle autorità doganali di sequestrare qualsiasi merce che si sospetta essere contraffatta, anche se in transito. Altrimenti, le merci illegali continueranno a entrare nel mercato dell'Unione europea in quanto ritenute "merci in

transito" in base a false dichiarazioni d'origine e di destinazione, come segnalato dalle imprese interessate.

Non è mai stato previsto di applicare la garanzia della libertà di transito agli scambi illegali. Inoltre, i controlli non dovrebbero limitarsi ai casi in cui si sospetta un pericolo per la salute pubblica, qualunque sia la destinazione finale delle merci. I principi della prevenzione e della precauzione dovrebbero guidare l'operato delle autorità doganali. Sebbene il considerando 2 riconosca i rischi per la salute e la sicurezza della violazione dei DPI, il regolamento dovrebbe specificare che le autorità doganali dell'Unione possono sequestrare qualsiasi merce sospetta, anche in transito, qualora sussista il rischio concreto di un dirottamento verso il mercato dell'UE.

Piccole spedizioni

Dato che la lotta alla violazione dei DPI delle merci in transito rimane una sfida ardua per le autorità doganali degli Stati membri, si valuta positivamente l'obbligo di applicare, a livello dell'UE, la procedura semplificata che prevede la distruzione dei beni contraffatti senza che sia necessario stabilire ufficialmente l'esistenza di una violazione in sede giudiziaria. Questo aspetto può essere ritenuto un reale miglioramento in termini di riduzione dell'onere sia per i titolari dei diritti sia per le amministrazioni doganali, con possibili risultati a livello di semplificazione degli scambi.

Tali misure si applicano in particolare alle piccole spedizioni di merci sospette, in seguito a vendite su Internet e che entrano nel mercato dell'Unione mediante i servizi postali o le società di spedizione, tenendo conto del valore dei beni in violazione rispetto all'onere dei costi di magazzinaggio e della procedura giudiziaria.

Tuttavia, il concetto di "piccole spedizioni" e il termine procedurale previsto al riguardo meritano un ulteriore approfondimento. È importante altresì che le autorità doganali informino i titolari dei diritti di tutti i movimenti significativi delle piccole spedizioni di merce contraffatta, al fine di aiutarli a tracciare i percorsi e le tendenze della contraffazione.

Commercio parallelo

L'ulteriore estensione del campo di applicazione delle violazioni coperte dal progetto di regolamento è valutata positivamente. La competenza accordata alle autorità doganali dell'UE di sequestrare le importazioni parallele collocate sul mercato comunitario senza l'autorizzazione del titolare dei diritti dovrebbe portare a un maggiore rispetto dei DPI. Sebbene le autorità doganali siano in una posizione unica per controllare il commercio parallelo illecito, l'intercettazione delle "merci del mercato grigio" e la definizione delle violazioni effettive continuano a essere problematiche.

Infatti, il rischio di ostacolare gli scambi legittimi potrebbe aumentare. Al fine di evitare confische immotivate, i titolari dei diritti dovrebbero fornire alle dogane tutte le informazioni necessarie a consentire il sequestro delle importazioni parallele alla frontiera. L'estensione del campo di applicazione del regolamento dovrà essere integrata da congrue risorse e da un'adeguata formazione dei funzionari delle dogane.

Cooperazione internazionale

La lotta alla violazione dei DPI alle frontiere dell'UE deve essere combinata ad azioni mirate alla fonte per impedire l'esportazione di merci illecite verso l'Unione europea. A tale scopo, è necessaria una collaborazione con i paesi terzi e a livello internazionale, anche nell'ambito dell'OMC, dell'Organizzazione mondiale delle dogane e dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

La cooperazione doganale con i paesi d'origine e con gli altri paesi consumatori è già una realtà per l'UE, grazie a iniziative specifiche quali il piano d'azione UE-Cina sulla cooperazione doganale in materia di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Malgrado il dialogo e gli sforzi realizzati in termini di cooperazione tecnica, scambio di dati, cooperazione con l'industria e progressi nella legislazione, manca un impatto reale. In realtà la Cina¹ continua a essere il principale luogo di origine delle merci che violano i DPI e giungono nell'UE. Nel 2010, l'85% degli articoli che infrangevano i DPI sequestrati dalle dogane dell'UE proveniva dalla Cina (con un aumento del 64% rispetto al 2009).

Sebbene la strategia dell'UE del 2004 che mirava a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi sia in fase di revisione e si attenda il nuovo programma FISCUS, il relatore ritiene che vi sia la chiara necessità di intensificare soprattutto la cooperazione tecnica, mirata e su misura in materia di DPI con i partner dell'UE, e in particolare con paesi prioritari come la Cina, al fine di garantire il massimo livello di protezione dei DPI per le imprese legittime e per i consumatori.

Occorre rafforzare ulteriormente la cooperazione operativa tra le dogane dell'UE e con i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, nonché la cooperazione con l'industria. Inoltre, al momento di negoziare le disposizioni in materia di DPI negli accordi commerciali, l'UE dovrebbe fare il possibile per ottenere livelli di protezione identici a quelli in vigore sul suo territorio.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1	

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs_controls/counter feit piracy/statistics/statistics 2010.pdf

RR\898122IT.doc 71/99 PE470.069v03-00

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti e ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna i consumatori e potrebbe talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere tali merci per quanto possibile lontano dal mercato e adottare misure volte a contrastare tale attività illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo.

Emendamento

(2) La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti e ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna i consumatori e potrebbe talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere tali merci per quanto possibile lontano dal mercato e adottare misure volte a contrastare tale attività illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo. Per questo motivo i consumatori devono essere informati in modo esauriente sui rischi derivanti dall'acquisto di tali merci.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Se le merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale sono diverse da merci contraffatte o da merci usurpative, può risultare difficile per le autorità doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa essere stato violato. È pertanto opportuno prevedere l'avvio di un procedimento, a meno che le parti interessate, ossia il detentore delle merci e il titolare del diritto, accettino di abbandonare le merci a fini di distruzione. È necessario che siano le autorità competenti incaricate di tali procedimenti a decidere se il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato e a prendere le opportune decisioni con riguardo alle

Emendamento

(11) **Può** risultare difficile per le autorità doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa essere stato violato. È pertanto opportuno prevedere l'avvio di un procedimento, a meno che le parti interessate, ossia il detentore delle merci e il titolare del diritto, accettino di abbandonare le merci a fini di distruzione. È necessario che siano le autorità competenti incaricate di tali procedimenti a decidere se il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato e a prendere le opportune decisioni con riguardo alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale interessati.

PE470.069v03-00 72/99 RR\898122IT.doc

violazioni dei diritti di proprietà intellettuale interessati.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Il transito attraverso il territorio doganale dell'Unione e la possibile distribuzione nel mercato interno di merci sospettate di essere imitazioni di prodotti protetti da marchi nell'Unione, copie di prodotti protetti nell'Unione dal diritto d'autore, o da diritti o disegni correlati, implicano perdite considerevoli per le imprese legittime dell'Unione e rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini. Le autorità doganali dovrebbero pertanto essere autorizzate a controllare e trattenere in via cautelativa le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, qualora si presuma che tali merci saranno distribuite nel mercato interno.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) Occorre considerare come prova dell'intenzione di commercializzare tali merci nell'Unione la loro eventuale vendita a un cliente dell'Unione, la proposta o la pubblicità rivolta ai consumatori dell'Unione a scopo di vendita o l'eventualità in cui dalla documentazione o dalla corrispondenza si evinca che tali merci devono essere distribuite nel mercato interno dell'Unione. Se la destinazione delle

merci non è dichiarata, sebbene tale dichiarazione sia obbligatoria, o nel caso in cui i dati siano imprecisi o manchino le informazioni pertinenti che consentono di identificare il produttore o il distributore delle merci, non vi sia collaborazione con le autorità doganali o la documentazione dimostri l'intenzione di distribuire le merci nel mercato interno, il dichiarante o il proprietario delle merci hanno l'obbligo di provare che non vi è l'intenzione di vendere tali merci nell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 quater) La lotta alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere esterne dell'Unione dovrebbe essere combinata con sforzi mirati alla fonte. Ciò necessita di una cooperazione sia con i paesi terzi sia a livello internazionale, in virtù della quale la Commissione e gli Stati membri dovrebbero stabilire il rispetto e la promozione di elevati standard di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. A tal fine occorre sostenere l'inserimento e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale negli accordi commerciali, avviare una cooperazione tecnica, incoraggiare il dialogo in varie sedi internazionali, comunicare e scambiare informazioni, e progredire nella cooperazione operativa con i paesi terzi e i settori interessati.

Motivazione

La lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe beneficiare di una maggiore cooperazione bilaterale e un'azione coordinata a livello internazionale.

Proposta di regolamento Considerando 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 quinquies) Al fine di eliminare il commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, l'articolo 69 dell'accordo TRIPS prevede che i membri dell'OMC promuovano lo scambio di informazioni tra le autorità doganali sul commercio di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale. Tale scambio di informazioni dovrebbe consentire il monitoraggio delle reti di trafficanti onde bloccare la produzione e la distribuzione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale in una fase più precoce della catena di commercializzazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali dell'Unione e le autorità competenti dei paesi terzi, anche in materia di protezione dei dati.

Motivazione

A motivo del carattere internazionale della contraffazione e dell'estensione delle reti di contraffattori attraverso le frontiere, è fondamentale che le autorità doganali possano condividere e utilizzare informazioni, anche con i paesi terzi, al fine di monitorare le reti e gli itinerari utilizzati dai contraffattori.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 17 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 sexies) In linea con l'obiettivo dell'Unione di potenziare la cooperazione internazionale nella lotta alla contraffazione, alla pirateria e al commercio parallelo illecito di merci che

violano i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di diritti registrati, il nuovo Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria ha un ruolo fondamentale nel fornire a tutte le autorità doganali degli Stati membri informazioni pertinenti e puntuali al fine di effettuare controlli adeguati sugli importatori e i distributori autorizzati di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale che operano nel mercato unico nonché sugli esportatori che si occupano dei mercati esteri. Tale ruolo potrebbe essere potenziato ulteriormente mediante la creazione di una banca dati elettronica dei prodotti e dei servizi autentici dell'Unione protetti da marchi, disegni e brevetti registrati, che potrebbe essere messa a disposizione anche delle autorità doganali straniere che collaborano con l'Unione per migliorare la protezione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il presente regolamento si applica alle merci in transito nel territorio doganale dell'Unione, sulle quali gravano sospetti di violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Motivazione

Per motivi di chiarezza, il trattamento delle merci in transito deve essere affrontato esplicitamente nel nuovo regolamento. Se sussiste un sospetto di violazione dei diritti conferiti dal diritto sostanziale sulla proprietà intellettuale dell'UE e degli Stati membri, e vi è un rischio concreto che la merce sia dirottata sul mercato interno durante il transito, le dogane possono legittimamente bloccare la merce.

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione

(a) merci oggetto di un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale ai sensi del diritto dell'Unione o di tale Stato membro;

Emendamento

a) merci oggetto di un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale ai sensi del diritto dell'Unione o di tale Stato membro o merci per cui si può escludere che siano oggetto di una simile azione, e che presentano evidenti rischi per la salute o la sicurezza dei consumatori;

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, immagini;

Emendamento

g) dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, *marcature quali codici a barre e* immagini;

Motivazione

Al fine di agevolare la tracciabilità delle importazioni parallele, i titolari dei diritti e i loro rappresentanti devono fornire alla dogana tutte le informazioni utili per l'identificazione dei prodotti genuini quali la marcatura e i distributori autorizzati.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati;

Emendamento

i) tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati,

RR\898122IT.doc 77/99 PE470.069v03-00

quali i dati relativi ai distributori autorizzati;

Motivazione

Al fine di agevolare la tracciabilità delle importazioni parallele, i titolari dei diritti e i loro rappresentanti devono fornire alla dogana tutte le informazioni utili per l'identificazione dei prodotti genuini quali la marcatura e i distributori autorizzati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della domanda è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

Emendamento

3. Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, *il richiedente informa al riguardo* le autorità doganali, *le quali* non intervengono *ulteriormente*. La decisione di accoglimento della domanda è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della proroga è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

Emendamento

Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, il richiedente informa al riguardo le autorità doganali, le quali non intervengono ulteriormente. La decisione di accoglimento della proroga è revocata o modificata di conseguenza da parte delle

PE470.069v03-00 78/99 RR\898122IT.doc

autorità doganali che hanno adottato la decisione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

Condivisione di informazioni e dati tra le autorità doganali

Fatte salve le salvaguardie del caso per la protezione dei dati, la Commissione può decidere che le informazioni e i dati raccolti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, siano condivisi tra le autorità doganali dell'Unione e le autorità competenti dei paesi terzi e stabilire le condizioni di tale condivisione.

Motivazione

La cooperazione con i paesi terzi è fondamentale per contrastare la proliferazione degli scambi di merci che violano i DPI. Affinché tale cooperazione sia efficace, le autorità doganali dell'UE dovrebbero poter condividere informazioni e dati sulle violazioni dei DPI con i loro omologhi dei paesi terzi, in condizioni di riservatezza, e in presenza di rigorose garanzie di protezione dei dati.

PROCEDURA

Titolo	Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali				
Riferimenti	COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)				
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 7.6.2011				
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 7.6.2011				
Commissioni associate - Annuncio in aula	17.11.2011				
Esame in commissione	11.10.2011 20.12.2011				
Approvazione	26.1.2012				
Esito della votazione finale	+: 23 -: 4 0: 1				
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Carmen Fraga Estévez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski				
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, Jutta Haug, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Jean Roatta, Inese Vaidere				

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Relatore per parere (*): Marielle Gallo

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Il 24 maggio 2011 la Commissione ha adottato la comunicazione intitolata "Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale", con l'obiettivo di favorire la creatività e l'innovazione in Europa. Questa strategia globale e coerente definisce un piano per alcune iniziative che la Commissione intende intraprendere entro il 2012 in diversi settori.

Nell'ambito di queste iniziative, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, che sostituirà il regolamento 1383/2003/CE.

La proposta tiene conto della valutazione di impatto condotta nel 2010, che ha raccolto 89 contributi, nonché del contesto internazionale, in particolare a seguito della disputa commerciale tra l'Unione europea, da un lato, e l'India e il Brasile, dall'altro, per quanto concerne il transito di medicinali generici.

In questo contesto, il relatore per parere intende richiamare l'attenzione su quanto riportato di seguito.

Considerazioni

Il relatore per parere ritiene innanzitutto che il campo d'applicazione della proposta di

RR\898122IT.doc 81/99 PE470.069v03-00

regolamento dovrebbe essere ampliato in modo da comprendere le denominazioni commerciali, le topografie di prodotti a semiconduttori e i modelli di utilità.

È inoltre favorevole a includervi anche le violazioni risultanti da dispositivi destinati a eludere le misure tecnologiche nonché altre infrazioni di diritti il cui rispetto è già controllato dalle dogane.

Il relatore per parere non appoggia invece l'applicazione del futuro regolamento alle importazioni parallele, in quanto è evidente che tale pratica può arrecare gravi danni economici ai titolari di diritti. Il regolamento in esame deve tuttavia assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento delle autorità doganali, riducendo allo stesso tempo il rischio di ostacolare il commercio legittimo. Inoltre, i titolari di diritti potranno utilizzare i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione di ciascuno Stato membro per fare valere i propri diritti.

Il relatore per parere sostiene altresì la proposta della Commissione, intesa a *rafforzare i diritti delle parti* che possono essere oggetto di un intervento doganale. Reputa tuttavia che sia necessario distinguere tra i consumatori finali e gli operatori economici che espletano regolarmente formalità doganali.

Dato che questi ultimi hanno una conoscenza approfondita delle procedure doganali, occorre evitare l'istituzione di complesse pratiche amministrative che impediscano alle autorità doganali competenti di intervenire con rapidità ed efficacia. Al contrario i consumatori finali, che hanno scarsa familiarità con le formalità doganali, devono beneficiare di una protezione maggiore. Per questo motivo occorre assicurare loro il diritto di essere ascoltati <u>prima</u> che venga presa una decisione da parte di un'autorità doganale, in modo che abbiano la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

Il relatore per parere è particolarmente favorevole all'introduzione di una procedura specifica per la distruzione delle merci nel caso delle *piccole spedizioni*. Dato che i sequestri effettuati nel contesto del traffico postale sono aumentati in modo significativo, passando da 15 000 nel 2009 a oltre 43 000 nel 2010, occorre mettere in atto una procedura semplice ed efficace per limitare questo fenomeno, rispettando al contempo i diritti e gli interessi dei consumatori finali.

Infine, è necessario assicurare il pieno rispetto delle disposizioni del regolamento 45/2001/CE e della direttiva 95/46/CE, nonché del parere del GEPD del 12 ottobre 2011¹, per quanto concerne lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione europea e, in particolare, l'istituzione di una banca dati centrale della Commissione.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei

PE470.069v03-00 82/99 RR\898122IT.doc

¹http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-10-12 Intellectual property rights EN.pdf

consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti e ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna i consumatori e potrebbe talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto *tenere* tali merci per quanto possibile lontano dal mercato *e* adottare misure volte a contrastare tale attività illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo.

Emendamento

(2) La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti e ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna i consumatori e potrebbe talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto *impedire a* tali merci, per quanto possibile, *l'ingresso sul territorio doganale e tenerle* lontano dal mercato *nonché* adottare misure volte a contrastare tale attività illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre alcuni diritti di proprietà intellettuale ed esclude talune violazioni. Per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è necessario estendere il controllo doganale ad altri tipi di violazioni, come le violazioni risultanti dal commercio parallelo e altre violazioni di diritti il cui rispetto è già verificato dalle autorità doganali, ma che non sono coperti dal regolamento (CE) n. 1383/2003. Per lo stesso motivo è opportuno inserire nel campo di applicazione del presente regolamento, oltre ai diritti già contemplati dal regolamento (CE) n. 1383/2003, le

Emendamento

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre alcuni diritti di proprietà intellettuale ed esclude talune violazioni. Per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è necessario estendere il controllo doganale ad altri tipi di violazioni che non sono coperte dal regolamento (CE) n. 1383/2003. Per tale motivo è opportuno inserire nel campo di applicazione del presente regolamento, oltre ai diritti già contemplati dal regolamento (CE) n. 1383/2003, le denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale, le topografie di prodotti a

denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale, le topografie di prodotti a semiconduttori, i modelli di utilità e i dispositivi destinati a eludere le misure tecnologiche, nonché eventuali diritti esclusivi di proprietà intellettuale stabiliti dalla legislazione dell'Unione.

semiconduttori, i modelli di utilità e i dispositivi destinati a eludere le misure tecnologiche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al fine di garantire una rapida tutela dei diritti di proprietà intellettuale occorre prevedere che le autorità doganali, ove sospettino, sulla base di *prove adeguate*, che le merci soggette alla loro vigilanza violini diritti di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di dette merci, di propria iniziativa o su richiesta, per consentire alle persone aventi facoltà di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali di avviare un procedimento inteso a determinare se sussiste violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento

(10) Al fine di garantire una rapida tutela dei diritti di proprietà intellettuale occorre prevedere che le autorità doganali, ove sospettino, sulla base di *indizi adeguati*, che le merci soggette alla loro vigilanza violini diritti di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di dette merci, di propria iniziativa o su richiesta, per consentire alle persone aventi facoltà di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali di avviare un procedimento inteso a determinare se sussiste violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Motivazione

Armonizzazione con la terminologia utilizzata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 1° dicembre 2011 nelle cause congiunte C-446/09 e C-495/09, Philips/Nokia (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Se le merci sospettate di violare diritti

Emendamento

(11) Se le merci sospettate di violare diritti

PE470.069v03-00 84/99 RR\898122IT.doc

di proprietà intellettuale sono diverse da merci contraffatte o da merci usurpative, può risultare difficile per le autorità doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa essere stato violato. È pertanto opportuno prevedere l'avvio di un procedimento, a meno che le parti interessate, ossia il detentore delle merci e il titolare del diritto, accettino di abbandonare le merci a fini di distruzione. È necessario che siano le autorità competenti incaricate di tali procedimenti a decidere se il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato e a prendere le opportune decisioni con riguardo alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale interessati.

di proprietà intellettuale sono diverse da merci contraffatte o da merci usurpative, può risultare difficile per le autorità doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa essere stato violato. È pertanto opportuno prevedere l'avvio di un procedimento, a meno che le parti interessate, ossia il dichiarante o il detentore delle merci e il titolare del diritto, accettino di abbandonare le merci a fini di distruzione. È necessario che siano le autorità competenti incaricate di tali procedimenti a decidere se il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato e a prendere le opportune decisioni con riguardo alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale interessati.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi è opportuno introdurre una procedura specifica per le piccole spedizioni di merci contraffatte o usurpative, che consentirebbe la distruzione delle merci senza che il titolare del diritto debba dare il proprio consenso. Per stabilire le soglie al di sotto delle quali le spedizioni sono da considerare piccole, il presente regolamento deve delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È importante che la Commissione organizzi consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

Emendamento

(13) Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi, senza pregiudicare il diritto del consumatore finale di essere debitamente informato entro un termine ragionevole in merito alla base giuridica delle azioni adottate dalle autorità doganali, è opportuno introdurre una procedura specifica per le piccole spedizioni di merci contraffatte o usurpative, che consentirebbe la distruzione delle merci senza che il titolare del diritto debba dare il proprio consenso. Per stabilire le soglie al di sotto delle quali le spedizioni sono da considerare piccole, il presente regolamento deve delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È importante che la Commissione organizzi consultazioni adeguate e pubbliche durante

i lavori preparatori, anche con le organizzazioni per la tutela dei consumatori e per la difesa dei diritti civili e a livello di esperti.

Motivazione

L'introduzione di una procedura specifica per le piccole spedizioni, destinata a ridurre gli oneri amministrativi e i costi, non deve minare la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico; si, vedano il considerando 16 e la relativa motivazione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di accrescere la certezza del diritto e di tutelare gli interessi degli operatori legittimi dal possibile abuso delle disposizioni relative al controllo del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, è necessario modificare i termini per il blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, le condizioni alle quali le autorità doganali devono trasmettere le informazioni sulle spedizioni ai detentori dei diritti, le condizioni di applicazione del procedimento che consente la distruzione delle merci sotto controllo doganale per sospette violazioni dei diritti di proprietà intellettuale diverse dalla contraffazione e dalla pirateria nonché introdurre una disposizione che permetta al detentore delle merci di esprimere il proprio parere prima che le autorità doganali prendano una decisione che lo danneggerebbe.

Emendamento

(15) Al fine di accrescere la certezza del diritto e di tutelare gli interessi degli operatori legittimi dal possibile abuso delle disposizioni relative al controllo del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, è necessario modificare i termini per il blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, le condizioni alle quali le autorità doganali devono trasmettere le informazioni sulle spedizioni ai detentori dei diritti, le condizioni di applicazione del procedimento che consente la distruzione delle merci sotto controllo doganale per sospette violazioni dei diritti di proprietà intellettuale diverse dalla contraffazione e dalla pirateria.

PE470.069v03-00 86/99 RR\898122IT.doc

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Tenuto conto della natura temporanea e preventiva delle misure adottate dalle autorità doganali in questo settore e del conflitto di interessi delle parti interessate da tali misure, è necessario adeguare alcuni aspetti delle procedure per garantire un'applicazione armoniosa del regolamento, rispettando al tempo stesso i diritti delle parti interessate. Per quanto riguarda le diverse notifiche previste dal presente regolamento, occorre quindi che le autorità doganali informino la persona più appropriata sulla base dei documenti concernenti il regime doganale o la situazione in cui si trovano le merci. È inoltre necessario che i termini fissati nel presente regolamento per le notifiche richieste decorrano a partire dal momento in cui dette notifiche sono inviate dalle autorità doganali al fine di armonizzare tutti i termini delle notifiche inviate alle parti interessate. Il termine per esercitare il diritto degli interessati ad essere sentiti deve essere di tre giorni lavorativi. considerato che i destinatari delle decisioni di accoglimento delle domande di intervento hanno volontariamente chiesto alle autorità doganali di intervenire e che i dichiaranti o i detentori delle merci devono essere al corrente della particolare situazione delle loro merci quando sono poste sotto vigilanza doganale. Nel caso della procedura specifica per le piccole spedizioni, se con ogni probabilità i consumatori sono direttamente interessati e non ci si può attendere da essi lo stesso livello di diligenza degli operatori economici che generalmente espletano le formalità doganali, è opportuno prorogare in modo significativo detto termine.

Emendamento

(16) Tenuto conto della natura temporanea e preventiva delle misure adottate dalle autorità doganali in questo settore e del conflitto di interessi delle parti interessate da tali misure, è necessario adeguare alcuni aspetti delle procedure per garantire un'applicazione armoniosa del regolamento, rispettando al tempo stesso i diritti delle parti interessate. Per quanto riguarda le diverse notifiche previste dal presente regolamento, occorre quindi che le autorità doganali informino la persona più appropriata sulla base dei documenti concernenti il regime doganale o la situazione in cui si trovano le merci. È inoltre necessario che i termini fissati nel presente regolamento per le notifiche richieste decorrano a partire dal momento in cui dette notifiche sono inviate dalle autorità doganali al fine di armonizzare tutti i termini delle notifiche inviate alle parti interessate. Nel caso della procedura specifica per le piccole spedizioni, se con ogni probabilità i consumatori sono direttamente interessati e non ci si può attendere da essi lo stesso livello di diligenza degli operatori economici che generalmente espletano le formalità doganali, è opportuno prevedere il diritto di essere ascoltati prima che le autorità doganali adottino una decisione.

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) A titolo della dichiarazione concernente l'accordo sugli ADPIC e la sanità pubblica adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, l'accordo ADPIC può e deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell'OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l'accesso ai medicinali per tutti. In particolare per quanto riguarda i medicinali il cui passaggio nel territorio dell'Unione europea, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell'Unione, occorre che le autorità doganali, quando valutano un rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale, tengano conto di eventuali probabilità significative che tali merci siano deviate sul mercato dell'Unione

Emendamento

(17) A titolo della dichiarazione concernente l'accordo sugli ADPIC e la sanità pubblica adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, l'accordo ADPIC può e deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell'OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l'accesso ai medicinali per tutti. In particolare per quanto riguarda i medicinali generici il cui passaggio nel territorio dell'Unione europea, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell'Unione, occorre che le autorità doganali, quando valutano un rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale, tengano conto di eventuali probabilità significative che tali merci siano deviate sul mercato dell'Unione

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda preventiva, è opportuno prevedere che il destinatario della decisione di accoglimento di una domanda di intervento da parte di dette autorità rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro

Emendamento

(20) Poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda preventiva, è opportuno prevedere che il destinatario della decisione di accoglimento di una domanda di intervento da parte di dette autorità rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro

PE470.069v03-00 88/99 RR\898122IT.doc

intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Questo non deve tuttavia impedire al destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili ai sensi della legislazione dello Stato membro interessato. I costi sostenuti e i danni subiti da persone diverse dalle amministrazioni doganali a seguito di un intervento doganale, qualora le merci siano bloccate a causa della denuncia di un terzo per motivi inerenti alla proprietà intellettuale, devono essere disciplinati dalla legislazione specifica applicabile a ciascun caso particolare.

intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, il destinatario della decisione dovrebbe avere il diritto di chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili ai sensi della legislazione dello Stato membro interessato. I costi sostenuti e i danni subiti da persone diverse dalle amministrazioni doganali a seguito di un intervento doganale, qualora le merci siano bloccate a causa della denuncia di un terzo per motivi inerenti alla proprietà intellettuale, devono essere disciplinati dalla legislazione specifica applicabile a ciascun caso particolare.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione

1.13. qualsiasi altro diritto stabilito come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla legislazione dell'Unione;

Emendamento

soppresso

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

5.1 le merci oggetto di un'azione che viola un marchio e *cui* sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;

Emendamento

5.1 le merci oggetto di un'azione che viola un marchio e *alle quali* sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio, *nonché ogni altro segno di marchio*, *anche se presentato* separatamente, e le confezioni che

riportano i marchi di merci contraffatte;

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione

7. "merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale", merci riguardo le quali esistono *prove* sufficienti da permettere alle autorità doganali di concludere che tali merci, nello Stato membro in cui sono state trovate, sono a prima vista:

Emendamento

7. "merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale", merci riguardo le quali esistono *indizi* sufficienti da permettere alle autorità doganali di concludere che tali merci, nello Stato membro in cui sono state trovate, sono a prima vista:

Motivazione

Armonizzazione con la terminologia utilizzata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 1° dicembre 2011 nelle cause congiunte C-446/09 e C-495/09, Philips/Nokia (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se, al ricevimento di una domanda, il servizio doganale competente ritiene che non contenga tutte le informazioni richieste all'articolo 6, paragrafo 3, esso sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti *entro dieci giorni lavorativi dall'invio della notifica*.

In tali casi il termine di cui all'articolo 8, primo comma, è sospeso fino al ricevimento delle informazioni richieste.

Emendamento

1. Se, al ricevimento di una domanda, il servizio doganale competente ritiene che non contenga tutte le informazioni richieste all'articolo 6, paragrafo 3, esso sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti.

(Si veda l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2)

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se il richiedente non fornisce le informazioni mancanti *entro il termine indicato al paragrafo 1*, il servizio doganale competente *respinge* la domanda.

Emendamento

2. Se il richiedente non fornisce le informazioni mancanti, il servizio doganale competente *può respingere* la domanda.

(Si veda l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1)

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima di adottare la decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, le autorità doganali possono chiedere al destinatario della decisione di accoglimento della domanda di trasmettere loro tutte le informazioni pertinenti. Le autorità doganali possono anche fornire al destinatario della decisione informazioni sul numero effettivo o supposto di articoli e sulla loro natura nonché, se del caso, *immagini* degli stessi.

Emendamento

2. Prima di adottare la decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, le autorità doganali possono chiedere al destinatario della decisione di accoglimento della domanda di trasmettere loro tutte le informazioni pertinenti. Le autorità doganali possono anche fornire al destinatario della decisione informazioni sul numero effettivo o supposto di articoli e sulla loro natura nonché, se del caso, *fotografie* degli stessi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Prima di adottare una decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, le autorità doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci

Emendamento

soppresso

RR\898122IT.doc 91/99 PE470.069v03-00

hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi dall'invio della comunicazione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o stimata e alla natura effettiva o supposta delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso *immagini* degli articoli.

Emendamento

5. Le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o stimata e alla natura effettiva o supposta delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso *fotografie* degli articoli.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima di adottare la decisione di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, le autorità doganali, senza divulgare alcuna informazione oltre al numero effettivo o supposto di articoli, alla loro natura e ad eventuali *immagini* degli stessi, possono chiedere a qualsiasi persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale di fornire loro tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento

2. Prima di adottare la decisione di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, le autorità doganali, senza divulgare alcuna informazione oltre al numero effettivo o supposto di articoli, alla loro natura e ad eventuali *fotografie* degli stessi, possono chiedere a qualsiasi persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale di fornire loro tutte le informazioni pertinenti.

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Prima di adottare una decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, le autorità doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi

Emendamento

soppresso

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6

dall'invio della comunicazione.

Testo della Commissione

6. Il presente articolo non si applica alle merci deperibili.

Emendamento

soppresso

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità doganali possono prelevare campioni e fornire campioni al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, su richiesta di quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità unica del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Emendamento

2. Le autorità doganali possono prelevare campioni *rappresentativi dell'insieme delle merci* e fornire campioni al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, su richiesta di quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità unica del destinatario della decisione di

RR\898122IT.doc 93/99 PE470.069v03-00

accoglimento della domanda.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione

b) un accordo scritto tra il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il detentore delle merci che prevede l'abbandono delle stesse a fini di distruzione.

Emendamento

b) un accordo scritto tra il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il *dichiarante o il* detentore delle merci che prevede l'abbandono delle stesse a fini di distruzione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione entro i termini stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e non hanno notificato la propria opposizione alla distruzione alle autorità doganali che hanno adottato la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, le autorità doganali *possono ritenere* che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano dato il proprio accordo alla loro distruzione.

Emendamento

2. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione entro i termini stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e non hanno notificato la propria opposizione alla distruzione alle autorità doganali che hanno adottato la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, le autorità doganali *ritengono* che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano dato il proprio accordo alla loro distruzione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La distruzione si svolge sotto controllo doganale, a spese e sotto la responsabilità del destinatario della decisione di

Emendamento

3. La distruzione si svolge sotto controllo doganale, a spese e sotto la responsabilità del destinatario della decisione di

PE470.069v03-00 94/99 RR\898122IT.doc

accoglimento della domanda, salvo diversamente specificato dalla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono distrutte. Prima della distruzione possono essere prelevati dei campioni. accoglimento della domanda, salvo diversamente specificato dalla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono distrutte. Prima della distruzione possono essere prelevati dei campioni rappresentativi dell'insieme delle merci.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

- 2. Non si applicano l'articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2.
- **Emendamento 26**

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere *entro 20 giorni* lavorativi dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le merci interessate possono essere distrutte se, entro *20 giorni* dall'invio della decisione di sospenderne lo svincolo o di bloccarle, il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato alle autorità doganali il proprio accordo alla loro distruzione.

Emendamento

2. Non si applicano l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento

4. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere *entro 5 giorni* lavorativi dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

Emendamento

5. Le merci interessate possono essere distrutte se, entro *10 giorni* dall'invio della decisione di sospenderne lo svincolo o di bloccarle, il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato alle autorità doganali il proprio accordo alla loro distruzione.

RR\898122IT.doc 95/99 PE470.069v03-00

Proposta di regolamento Articolo 28 – punto 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri *stabiliscono* le norme relative alle sanzioni amministrative *da imporre* in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni amministrative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

- 1. I servizi doganali competenti comunicano alla Commissione *i seguenti dati*:
- a) le domande di intervento, *eventualmente* corredate di fotografie, immagini e opuscoli;
- b) le decisioni di accoglimento *delle domande*;
- c) le decisioni che prorogano il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire o le decisioni che revocano o modificano la decisione di accoglimento di una domanda;
- d) l'eventuale sospensione di una decisone di accoglimento di una

Emendamento

Fatto salvo il diritto nazionale, gli Stati membri applicano le norme relative alle sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni amministrative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

- 1. I servizi doganali competenti comunicano alla Commissione *le informazioni necessarie concernenti*:
- a) le *decisioni di accoglimento delle domande, comprese* le domande di intervento corredate di fotografie, immagini e opuscoli;
- b) le decisioni che prorogano il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire o le decisioni che revocano o modificano la decisione di accoglimento di una domanda;
- c) *l'eventuale sospensione* di *una decisone di* accoglimento di una domanda.

PE470.069v03-00 96/99 RR\898122IT.doc

domanda.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate in una banca dati centrale della Commissione.

Emendamento

3. Tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate in una banca dati centrale della Commissione *per un periodo che non può superare il periodo massimo necessario alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento*.

PROCEDURA

Titolo	Controllo, da parte delle autorità doganali, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale				
Riferimenti	COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)				
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 7.6.2011				
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	JURI 7.6.2011				
Commissioni associate - annuncio in aula	17.11.2011				
Esame in commissione	10.10.2011 20.12.2011				
Approvazione	26.1.2012				
Esito della votazione finale	+: 20 -: 2 0: 1				
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka				
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt				
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Eva Ortiz Vilella				

PROCEDURA

Titolo	Controllo, da parte delle autorità doganali, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale					
Riferimenti	COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)					
Presentazione della proposta al PE	24.5.2011					
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 7.6.2011					
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	INTA 7.6.2011	JURI 7.6.2011				
Commissioni associate Annuncio in Aula	JURI 17.11.2011	INTA 17.11.2011				
Relatore(i) Nomina	Jürgen Creutzmann 13.7.2011					
Esame in commissione	31.8.2011	5.10.2011	22.11.2011	6.2.2012		
Approvazione	29.2.2012					
Esito della votazione finale	+: -: 0:	36 3 1				
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud					
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Simon Busuttil, Jürgen Creutzmann, Frank Engel, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Laurence J.A.J. Stassen, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp					
Deposito	6.3.2012					